

CCXIV SEDUTA*(POMERIDIANA)***MERCOLEDI' 8 GIUGNO 1988****Presidenza del Vicepresidente PIRETTA****i n d i****del Vicepresidente MURA****i n d i****del Vicepresidente PIRETTA****i n d i****del Presidente SANNA****INDICE**

Disegno di legge: "Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari" (297) e della proposta di legge: "Strutturazione delle compagnie barracellari" (285). (Discussione del testo unificato ed approvazione col titolo: "Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari"):

ISONI	10479
MOI	10482
MURRU	10484
DEIANA, relatore	10487
MERELLA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica	10489
COGODI, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	10491
CATTE	10495
MURA	10496
MELONI	10514
BAGHINO	10516
PRESIDENTE	10517

Legge regionale 13 novembre 1987: "Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo" (CCXXXIV), rinviata dal Governo. (Discussione e riapprovazione):

PIGLIARU	10444
MURRU	10445
(Votazione segreta)	10516
(Risultato della votazione)	10517

Legge regionale 13 novembre 1987: "Costituzione dell'Istituto sardo di studi giuridici regionali" (CCXXXIII), rinviata dal Governo. (Discussione e riapprovazione):

(Votazione segreta)	10516
(Risultato della votazione)	10518

Legge regionale 2 febbraio 1988: "Contributi alla Sezione di Cagliari dell'Istituto nazionale di fisica nucleare" (CCXXXVII), rinviata dal Governo. (Discussione e riapprovazione):

(Votazione segreta)	10516
(Risultato della votazione)	10518

Legge regionale 2 febbraio 1988: "Assistenza agli utenti di motori agricoli" (CCXXXVIII), rinviata dal Governo. (Discussione e riapprovazione):

10466

(Votazione segreta)	10516
(Risultato della votazione)	10518
Legge regionale 3 febbraio 1988: "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna" (CCXL), rinviata dal Governo. (Rinvio della discussione):	
MULEDDA, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	10468
Legge regionale 3 febbraio 1988: "Disciplina delle attività di interesse turistico - Albi regionali e disposizioni tariffarie" (CCXXXIX), rinviata dal Governo. (Discussione e riapprovazione)	10468
(Votazione segreta)	10516
(Risultato della votazione)	10518

La seduta è aperta alle ore 17 e 20.

PILI, *Segretario f.f.*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 22 aprile 1988, che è approvato.

Discussione e riapprovazione degli articoli della legge regionale 13 novembre 1987 rinviata dal Governo: "Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo" (CCXXXIV)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 13 novembre 1987, rinviata dal Governo: "Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo" (CCXXXIV), relatore l'onorevole Ortu Italo.

E' aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ortu Italo.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

CASULA (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

PILI, *Segretario f.f.*:

Art. 1

Finalità

1. Nei limiti stabiliti dall'articolo 3 del proprio Statuto speciale, e tenuti presenti gli indirizzi di carattere generale dettati dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, la presente legge disciplina le condizioni e modalità di costituzione delle agenzie di viaggio e turismo nonché l'esercizio delle relative attività.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

PILI, *Segretario f.f.*:

Art. 2

Definizione delle agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

PILI, *Segretario f.f.*:

Art. 3

Attività delle agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono preposte allo svolgimento delle seguenti attività:

a) la produzione e l'organizzazione di soggiorni, crociere, viaggi per via – anche promiscua – terrestre, aerea, fluviale e marittima per persone singole o per gruppi, con o senza vendita diretta;

b) l'intermediazione, mediante vendita diretta al pubblico, di titoli di trasporto, di soggiorni, crociere, e viaggi organizzati da altre agenzie.

2. Le agenzie possono altresì svolgere le seguenti attività:

1) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;

2) la prenotazione e/o vendita al pubblico, di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere, che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei od altri tipi di trasporto;

3) l'accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza o di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

4) la prenotazione di servizi di soggiorno nelle varie aziende ricettive ovvero di ristorazione, nonché la vendita di buoni di credito per detti servizi, emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

5) il noleggio di autovetture e/o di altri mezzi di trasporto;

6) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

7) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

8) l'assistenza per il rilascio dei passaporti e dei visti consolari;

9) l'attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche, ivi compresa la raccolta di adesioni a crociere e viaggi per l'interno e l'estero, nonché la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, carte geografiche e topografiche, opere illustrative, ecc.;

10) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

11) la organizzazione dei servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione delle manifestazioni fieristiche;

12) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici;

3. Quando le attività previste negli articoli 2 e 3 della presente legge interferiscano con le attività professionali di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e della relativa legislazione regionale, le agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di avvalersi degli operatori professionali a ciò specificamente abilitati ai sensi di legge.

4. L'esercizio delle singole attività d'impresa previste dal presente articolo deve svolgersi, in quanto applicabile e compatibile con la presente legge, nell'ambito delle restanti norme che specificamente lo regolano.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

PILI, *Segretario f.f.*:

Art. 4

Piano pluriennale di razionalizzazione

1. Al fine di favorire un più razionale assetto delle agenzie di viaggio e turismo della Sar-

degna, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo provvede alla formazione di un piano di adeguamento della rete delle agenzie medesime rispetto alle esigenze della domanda turistica, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale di sviluppo.

2. In particolare, il piano sarà finalizzato ad assicurare il miglioramento della qualità, funzionalità, produttività e professionalizzazione dei servizi di agenzia, e ad instaurare il massimo opportuno equilibrio fra la consistenza della rete ed il volume di domanda derivante dai seguenti fattori:

- a) movimento turistico;
- b) ricettività turistica;
- c) popolazione residente.

3. Alla formazione ed agli aggiornamenti pluriennali del piano concorre, in sede consultiva, il comitato di cui al successivo articolo 21, integrato dai presidenti delle amministrazioni provinciali e delle Camere di commercio della Sardegna, nonché dai sindaci dei quattro comuni isolani capoluogo di provincia.

4. Il piano, adottato con decreto dell'Assessore regionale del turismo entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

5. Contro il piano adottato possono essere presentate osservazioni al competente Assessorato dalle province, dai comuni e dalle aziende interessate, entro il perentorio termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.

6. Definite tali osservazioni, il piano è quindi approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima ed iniziativa di proposta dell'Assessorato regionale del turismo.

7. Il piano approvato è parimenti pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

8. Per gli adempimenti relativi alla formazione ed all'aggiornamento pluriennale del piano, l'Assessorato regionale del turismo può avvalersi, mediante convenzione, delle prestazioni tecnico-professionali di singoli esperti, di gruppi professionali ovvero di altre eventuali

organizzazioni specializzate.

9. L'aggiornamento pluriennale del piano viene provveduto, di norma, con cadenza quinquennale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

PILI, Segretario f.f.:

Art. 5

Autorizzazione regionale all'apertura ed all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo è soggetta ad autorizzazione regionale, personale e non trasferibile.

2. L'autorizzazione è rilasciata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo - sentito il comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 21 - previo formale nullaosta della competente autorità di pubblica sicurezza per quanto attiene all'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

3. Per le società, i requisiti di cui ai richiamati articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza debbono essere posseduti dal legale rappresentante e dai componenti il consiglio di amministrazione.

4. Non potrà essere in alcun caso ammesso che le agenzie adottino la denominazione di comuni o regioni italiane, o che la denominazione medesima sia uguale o simile a quella di altre agenzie già operanti nel territorio nazionale.

5. Per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo a persone fisiche o giuridiche straniere, trova applicazione la normativa dell'articolo 45, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

6. L'autorizzazione di cui al precedente primo comma comporta il pagamento della competente tassa di concessione regionale e la prestazione della cauzione di cui al successivo articolo 10. In mancanza di specifica normativa regionale, valgono gli importi della tassa di concessione governativa.

7. L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno con il pagamento della tassa di concessione annuale.

8. In caso di cessione dell'agenzia, la prosecuzione della sua attività è subordinata alla voltura dell'autorizzazione regionale - da attuarsi con le procedure dei precedenti secondo o terzo comma - in favore del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società subentranti nella proprietà dell'agenzia ceduta, previo accertamento dei prescritti requisiti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

PILI, *Segretario f.f.:*

Art. 6

Succursali e filiali Succursali stagionali

1. L'apertura di succursali e filiali delle agenzie di viaggio e turismo è subordinata al conseguimento di autorizzazione dell'Assessore regionale del turismo, con le modalità e condizioni stabilite per l'apertura delle agenzie.

2. Le filiali e succursali devono avere la stessa denominazione della agenzia da cui derivano, essere sempre ufficialmente contrassegnate con il competente termine "filiale" o "succursale" ed essere individuabili - in caso di pluralità di derivazione da una medesima agenzia - con numerazione progressiva.

3. Quando motivato da particolari esigenze

stagionali della domanda turistica, a richiesta delle interessate agenzie operanti in Sardegna, può essere eccezionalmente autorizzata - su parere favorevole del comitato tecnico-consulativo di cui al successivo articolo 21 e sempreché in comuni dove non operino altre agenzie, filiali o succursali di viaggio e turismo - l'apertura di succursali stagionali per periodi comunque non eccedenti la durata di cinque mesi. All'operatività di tali succursali stagionali sono solidalmente estese le garanzie cauzionali ed assicurative costituite ai sensi della presente legge per l'operatività delle agenzie di appartenenza e delle altre eventuali succursali e filiali da queste dipendenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

PILI, *Segretario f.f.:*

Art. 7

Direzione tecnica delle agenzie di viaggio e delle loro filiali e succursali

1. L'organizzazione tecnica delle agenzie di viaggio e turismo nonché di ogni loro singola filiale e succursale è affidata ad un direttore iscritto nell'apposito albo professionale di cui al successivo articolo 8.

2. L'esercizio dell'attività d'impresa di dette agenzie, filiali e succursali senza il supporto professionale del direttore tecnico è vietato, e comporta la comminazione di sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, la decadenza dell'autorizzazione regionale.

3. Per ottenere l'iscrizione all'albo regionale, gli interessati debbono aver conseguito l'abilitazione alle funzioni di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, previo superamento dell'esame di idoneità tecnico-professionale disciplinato dai successivi articoli 13 e 14.

4. Il direttore tecnico è tenuto a prestare la propria opera in una sola agenzia, filiale o succursale, con carattere di continuità ed esclusività e con obbligo di residenza in Sardegna.

5. La direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo o di una sua eventuale filiale o succursale può essere assunta dallo stesso titolare dell'agenzia, quando abbia anch'egli superato i prescritti esami di idoneità previsti dagli articoli 13 e 14 della presente legge ed abbia ottenuto la conseguente iscrizione all'albo regionale richiamato nel precedente primo comma.

6. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo provvedono alla nomina od alla sostituzione del direttore tecnico - dandone immediata comunicazione scritta all'Assessorato regionale del turismo - rispettivamente all'atto stesso dell'avvio dell'esercizio di impresa dell'agenzia ed entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dal servizio del preesistente direttore tecnico. A motivata richiesta del titolare dell'agenzia, l'Assessorato del turismo, valutate le prodotte motivazioni, può consentire proroghe ai predetti termini per periodi, cumulativamente considerati, comunque non superiori a mesi sei.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

PILI, Segretario f.f.:

Art. 8

Albo regionale dei direttori tecnici

1. E' istituito l'albo regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo. Esso è tenuto ed aggiornato presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e vi sono iscritti:

a) i direttori tecnici abilitati ai sensi della presente legge a prestare la loro attività profes-

sionale nelle agenzie, filiali e succursali di viaggio e turismo, mediante superamento degli esami di idoneità di cui ai successivi articoli 13 e 14;

b) coloro che siano stati riconosciuti idonei alle funzioni di direzione tecnica a norma del regio decreto 23 novembre 1936, n. 2523, con servizio di direttore tecnico presso un'agenzia, filiale o succursale di viaggio e turismo operante in Sardegna;

c) coloro che fuori dei casi delle precedenti lettere a) e b) - abilitati all'esercizio delle funzioni di direttore tecnico ai sensi del citato regio decreto 23 novembre 1936, n. 2523 o, in possesso di titolo di abilitazione equipollente ai sensi della normativa vigente - dimostrino adeguata conoscenza della realtà turistica locale, con superamento dell'apposito esame integrativo previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 14 in materia di "legislazione, geografia e strutture turistiche della Sardegna".

2. L'iscrizione all'albo regionale - che integra il requisito giuridico dell'accertata idoneità per l'esercizio in Sardegna dell'attività professionale di direttore tecnico di agenzia, filiale o succursale di viaggio e turismo - è disposta:

- d'ufficio, per i casi di cui alle lettere a) e c) del precedente comma;

- a domanda degli interessati per il caso della lettera b), da presentare all'Assessorato regionale del turismo, a mezzo di raccomandata postale, entro il perentorio termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nell'albo sono evidenziati i direttori tecnici che risultino contemporaneamente titolari di autorizzazione regionale per l'apertura e l'esercizio in Sardegna di agenzie di viaggio e turismo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pigliaru. Ne ha facoltà.

PIGLIARU (P.S.D.I.). Signor Presidente, vorrei chiedere di rallentare il ritmo di approvazione degli articoli per avere il tempo di una lettura, sia pure veloce, di quello che stiamo esaminando. Mi sembra opportuno non dare a questo atto un significato troppo formale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Anche io sarei voluto intervenire subito per fare osservare quanto l'onorevole Pigliaru, un rappresentante della maggioranza - è bene sottolinearlo - ha testé lamentato. Contemporaneamente, signor Presidente, non con toni trionfalistici - Dio me ne guardi - vorrei dire che su questo argomento io avevo già polemizzato, garbatamente, con l'Assessore competente perché ritenevo eccessiva questa elargizione a rappresentanti e operatori del settore turistico non espressi dalla nostra Regione. Sempre in quella occasione discussi con i sardisti dicendo che non dovevano qualificarmi più sardista dei sardisti solo perché sottolineavo che l'insieme di queste risorse dovevano essere riservate a livello locale; altrimenti, sotto sotto, si nascondeva qualcosa.

In seguito poi alla bocciatura da parte degli organi di controllo (e non si tratta solo di questa bocciatura), volevo rilevare che la Giunta deve fare chiarezza così da poter capire meglio cosa si nasconde sotto la finanziaria rinviata, non rinviata, promulgata, non promulgata, qual è la data e quali sono i termini. Vogliamo chiarezza per capire sia i rapporti che intercorrono tra Consiglio regionale-Giunta regionale e Governo, sia fino a che punto c'è onestà politica nel discutere o nel non voler discutere determinati provvedimenti, come per esempio la finanziaria. Volevo dire queste cose non per compiacermi ma per sottolineare, ancora una volta, come le nostre non siano osservazioni peregrine ma ragionate; anche in questa circostanza quindi riteniamo di non essere i "pierini" ma di essere, accortamente e seriamente, gli interpreti delle leggi e della Costituzione. Costituzione che, è noto, noi vogliamo rinnovare profondamente in senso ampiamente democratico.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretaria:

Art.9

Domanda per il rilascio della autorizzazione regionale per l'apertura e l'esercizio di agenzie di viaggio e turismo o loro filiali e succursali

1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo 5 deve essere indirizzata all'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

2. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione probante il possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità tecnico-funzionale e di ubicazione dei locali prescelti a sede sia dell'agenzia che delle sue eventuali filiali e succursali, con riguardo anche alla disponibilità nelle immediate vicinanze di adeguate zone di parcheggio. I locali debbono essere comunque indipendenti rispetto all'esercizio di attività estranee a quelle istituzionali di agenzie;

b) adeguato decoro dell'arredamento dei locali;

c) moderna efficienza delle attrezzature e degli strumenti operativi;

d) capacità finanziaria;

e) idoneità tecnico-professionale del direttore tecnico designato.

3. L'idoneità tecnico-professionale è accertata col superamento di specifico esame regionale di abilitazione all'esercizio delle attività gestionali delle agenzie di viaggio e turismo, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 13.

4. I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo sono a loro volta accertati con sopralluogo e documentati con la produzione di utili elaborati cartografici, planimetrici e fotografici.

5. La capacità finanziaria di cui alla lettera d) deve essere rapportata anche per le ditte individuali al capitale minimo previsto dalle leggi vigenti per le società a responsabilità limitata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, *Segretaria*:

Art. 10

Cauzione

1. Entro venti giorni dalla data di notifica del rilascio dell'autorizzazione regionale per l'apertura e l'esercizio dell'agenzia di viaggio e turismo o di ciascuna sua filiale e succursale, l'imprenditore dovrà versare alla Tesoreria della Regione autonoma della Sardegna un deposito cauzionale in titoli di rendita pubblica ovvero in titoli al portatore, esenti da qualsiasi vincolo, o fidejussione bancaria o assicurativa in misura pari a lire 30.000.000, rivalutata ogni quinquennio a far data dal 1° gennaio 1990, in rapporto all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

2. Il materiale avvio dell'attività d'impresa dell'agenzia o della sua eventuale filiale o succursale è in ogni caso subordinato al preventivo adempimento dell'obbligo di cauzione.

3. La mancata prestazione in termini del deposito cauzionale, comporta la sospensione dell'autorizzazione regionale, o la sua decadenza, qualora la prestazione della cauzione stessa non avvenga entro ulteriori venti giorni dal termine scaduto.

4. Il deposito cauzionale ha la finalità di garantire il corretto svolgimento delle attività dell'agenzia o della sua eventuale filiale e succursale, nonché l'esatto adempimento dei vari obblighi ad essa derivanti dalla presente legge.

5. Con provvedimento dell'Assessore regionale del turismo, da adottarsi sentito il comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 21, il deposito cauzionale può essere anche utilizzato sia a ristoro di sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte a fronte di inopugnabili ordinanze-ingiunzioni di pagamento, sia - a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che

riconosca la responsabilità dell'agenzia - ad integrazione dei massimali di copertura delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 11, per risarcimento di danni conseguenti al mancato od inesatto adempimento da parte dell'impresa degli obblighi assunti verso i clienti.

6. Nei casi in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla sua originaria consistenza per effetto dell'applicazione del precedente comma, esso deve essere reintegrato nel suo importo originario entro venti giorni dal ricevimento della diffida regionale ad adempiervi, pena la comminazione delle sanzioni del terzo comma del presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, *Segretaria*:

Art. 11

Garanzia assicurativa

1. A garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, tenuto conto del costo complessivo dei servizi offerti e delle disposizioni previste in materia dalla vigente convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), le agenzie di viaggio e turismo sono obbligate a stipulare adeguate polizze assicurative dandone notizia all'Assessorato regionale del turismo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, *Segretaria*:

Art. 12

Registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo

1. Presso l'Assessorato regionale del turismo è istituito apposito registro delle agenzie, delle filiali e delle succursali di viaggio e turismo operanti in Sardegna.

2. L'iscrizione al registro regionale costituisce condizione indispensabile, congiuntamente al possesso delle autorizzazioni prescritte, per il legittimo esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo nonché delle loro filiali e succursali.

3. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate è pubblicato in testo aggiornato nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmesso per conoscenza al Ministero del turismo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, *Segretaria*:

Art. 13

Esami di idoneità tecnico-professionali dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo

1. All'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo si provvede mediante apposito esame riguardante:

a) conoscenza della legislazione, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica, con particolare riferimento

all'ordinamento ed alla geografia della Sardegna;

c) conoscenza di almeno due lingue straniere fra cui l'inglese.

2. In sede di prima applicazione, gli esami sono disposti con decreto dell'Assessore regionale del turismo, da pubblicare per esteso nel Bollettino ufficiale della Regione sarda, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano pluriennale di razionalizzazione della rete delle agenzie di viaggio e turismo previsto dal precedente articolo 4.

3. Sulla scorta delle accertate esigenze settoriali, sentito il comitato di cui al successivo articolo 21, gli esami di idoneità sono disposti con periodicità normalmente triennale.

4. Per la partecipazione agli esami gli interessati dovranno presentare domanda all'Assessorato regionale del turismo, nei termini e col corredo documentale stabiliti nel citato decreto. La domanda dovrà in particolare precisare quali lingue straniere il candidato conosca e quale specificamente stabilisca di presentare, oltre l'inglese, ai fini delle prescritte prove d'esame. Nella domanda dovrà essere inoltre dichiarato e documentato il possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità economica europea;

- età non inferiore ad anni 18;

- godimento dei diritti civili e politici;

- idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda;

- assenza di impedimenti precedenti penali, attestata da certificato generale del casellario giudiziario, di data parimenti non anteriore a tre mesi rispetto a quella della domanda;

- diploma di scuola media superiore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, *Segretaria*:

Art. 14

Prove d'esame

1. L'esame di idoneità di cui al precedente articolo consiste in due prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte vertono:

– la prima su questioni di tecnica e di legislazione turistica, con approfonditi richiami a problemi di amministrazione e di organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;

– la seconda nella traduzione di un brano di lingua italiana nelle due lingue prescelte.

3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, il punteggio di almeno sette decimi. L'esame di idoneità è superato se nella prova orale il candidato consegua una votazione media parimenti non inferiore a sette decimi, con minimo punteggio di sei decimi nelle singole materie di esame.

4. L'esame integrativo richiesto alla lettera c) del precedente articolo 8, per l'iscrizione all'albo regionale dei direttori tecnici di agenzia consiste nello svolgimento, davanti alla stessa commissione d'esame di cui all'articolo 15 della presente legge, di un colloquio in materia di "legislazione, geografia e strutture turistiche della Sardegna".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, *Segretaria*:

Art. 15

Commissione giudicatrice degli esami di idoneità

1. La commissione giudicatrice degli esami

di idoneità di cui al precedente articolo 13 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima ed iniziativa di proposta dell'Assessore regionale del turismo.

2. Detta commissione è composta:

– dall'Assessore regionale del turismo o da un suo delegato, che la presiede;

– dal coordinatore generale dell'Assessorato regionale del turismo;

– da un funzionario degli enti provinciali del turismo;

– da un docente universitario per ciascuna lingua straniera oggetto di esame;

– da due docenti in materia di tecnica, legislazione e geografia turistica;

– da un rappresentante designato dall'associazione regionale più rappresentativa a livello regionale delle agenzie di viaggio e turismo;

– da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei direttori tecnici o, in mancanza di un'organizzazione specifica di categoria, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore.

3. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato regionale del turismo.

4. Ai componenti della commissione, sono riconosciuti i compensi previsti dalla vigente legislazione regionale per analoghi consessi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, *Segretaria*:

Art. 16

Attività senza scopo di lucro

1. Le associazioni senza scopo di lucro operanti con carattere di continuità, a livello regio-

nale o nazionale, per finalità culturali, politiche, religiose, ricreative, sportive o sociali, sono autorizzate, sempreché negli esclusivi confronti dei rispettivi associati, al diretto esercizio delle attività di cui al precedente articolo 3, fatta eccezione per gli interventi di intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di cui alla lettera b) dello stesso articolo 3.

2. L'esercizio delle ammissibili attività di cui al precedente comma resta in ogni caso subordinato - senza pregiudizio per ogni altro onere o condizione eventualmente posti dalla restante legislazione in vigore - ai seguenti obblighi:

1) preventiva trasmissione all'Assessorato regionale del turismo, una tantum, dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, corredato di formale documentazione attestativa dei seguenti requisiti:

a) assenza di qualunque forma od interesse di lucro nell'esercizio delle attività di sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati, documentabile anche attraverso la produzione dei bilanci sociali;

b) assenza di qualsiasi ingerenza e controllo circa l'operatività gestionale dell'associazione da parte di soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;

c) organizzazione e funzionamento associativi secondo criteri di democraticità;

d) fruizione dei servizi sociali solamente da parte degli associati;

2) presentazione all'Assessorato regionale del turismo, entro il 31 marzo di ciascun anno, del programma delle attività riconducibili al primo comma del presente articolo, da svolgere nel corso dell'esercizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, Segretaria:

Art. 17

Redazione, pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio

1. I programmi nonché i manifesti ed ogni altro materiale illustrativo concernente l'organizzazione di viaggi da effettuarsi in Italia ed all'estero, diffusi da imprese di viaggio e turismo operanti nel territorio della Regione Sardegna, devono essere redatti in modo da fornire al pubblico una informazione corretta e completa e devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:

a) denominazione dell'agenzia organizzatrice ed estremi della relativa autorizzazione;

b) data di svolgimento del viaggio o della crociera;

c) itinerario;

d) durata;

e) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti e condizioni di pagamento;

f) elencazione e descrizione dei servizi preventivati, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, alle caratteristiche degli alberghi, al numero dei pasti ed a tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo;

g) termini per le iscrizioni;

h) termini e condizioni per le rinunce ed ammontare della eventuale penalità;

i) modalità di rimborso delle quote pagate nei casi di:

- annullamento del viaggio da parte dell'impresa;

- rinuncia al viaggio da parte del cliente;

- annullamento del viaggio per causa di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

1) periodo di validità e data di diffusione del programma;

m) richiamo delle condizioni generali della convezione internazionale di Bruxelles sui contratti di viaggio (CCV), ratificata con legge del 27 dicembre 1977, n. 1084.

2. Il programma di viaggio costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizio al fine di accertare l'esatto adempimento di quanto in esso previsto. Di esso deve essere

fatto esplicito richiamo nei documenti di viaggio, quando previsti.

3. Gli annunci ed inserti pubblicitari diffusi attraverso i giornali, trasmissioni radiotelevisive ed ogni mezzo di comunicazione di massa non possono contenere informazioni difformi o contrastanti rispetto ai programmi di viaggio, ai cui contenuti possono tuttavia fare espresso rinvio in formula sintetica.

4. In calce al programma dovrà essere apposta la dichiarazione che la pubblicazione è stata redatta conformemente alle disposizioni della presente legge.

5. Almeno trenta giorni prima della data di inizio della diffusione, le agenzie di viaggio e turismo devono trasmettere all'Assessorato regionale competente in materia di turismo copia dei programmi, annunci, manifesti e simili di cui ai precedenti primo e terzo comma.

6. Eventuali improprietà, inesattezze ovvero difformità dei programmi rispetto alle disposizioni della presente legge, potranno formare oggetto di richiamo da parte dell'Assessorato regionale del turismo, cui compete di impartire direttive alle agenzie di viaggio e turismo, con obbligo delle stesse di conformarsi alle richieste di modifica da esso proposte.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, Segretaria:

Art. 18

Chiusura temporanea

1. Alle agenzie di viaggio e turismo nonché alle loro filiali e succursali è consentito, nell'arco di ogni anno solare, un periodo di chiusura non superiore a trenta giorni, previa comunicazione all'ufficio periferico dell'Assessorato regionale del turismo competente per territorio.

2. La chiusura per periodi superiori a trenta giorni è invece soggetta a preventivo nulla osta di detto Assessorato, che non può essere comunque concesso per un periodo superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili una sola volta su parere del comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 21 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, Segretaria:

Art. 19

Attività turistiche esercitate da imprese di pubblici trasporti

1. Non sono soggette alla disciplina della presente legge le imprese nazionali e regionali che esercitano l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, salvo che le stesse assumano direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni e/o crociere ed escursioni, comprendenti prestazioni o servizi resi oltre il servizio di trasporto, per i quali debbono essere munite dell'autorizzazione regionale di cui al precedente articolo 5.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, Segretaria:

Art. 20

Biglietterie delle Ferrovie dello Stato e delle linee di navigazione

1. Sono parimenti sollevati dalla disciplina della presente legge gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato o delle linee di navigazione marittima, operanti all'interno del territorio regionale.

2. Tali uffici non possono in alcun modo prestare ai clienti altri servizi turistici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MOI, *Segretaria*:

Art. 21

Comitato tecnico per le agenzie di viaggio e turismo

1. Quale organo di consulenza tecnica generale in materia di agenzie di viaggio e turismo, è istituito presso l'Assessorato regionale del turismo un comitato tecnico presieduto dall'Assessore regionale del turismo o da un suo delegato e così composto:

– dal coordinatore generale dell'Assessorato regionale del turismo;

– da un rappresentante per ciascun ente provinciale per il turismo della Sardegna, con voto limitato al solo ente di volta in volta territorialmente interessato;

– da due rappresentanti delle imprese di viaggio e turismo designati dalla associazione regionale di categoria più rappresentativa a livello regionale;

– da un rappresentante degli albergatori della Sardegna designato dall'associazione di categoria più rappresentativa a livello regionale.

2. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato regionale

del turismo.

3. Congiuntamente ai titolari, per ciascun componente e per il segretario è nominato anche il supplente.

4. A parità di voti prevale il voto del presidente.

5. Ai componenti ed al segretario del comitato – che è costituito con decreto dell'Assessore regionale del turismo e dura in carica un quinquennio – competono i compensi previsti per analoghi consessi dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MOI, *Segretaria*:

Art. 22

Funzioni di vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo, ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, sono esercitate dall'Assessorato competente in materia di turismo, con facoltà di disporre ispezioni e controlli sulla corretta applicazione della presente legge a mezzo sia di propri funzionari che avvalendosi della restante organizzazione pubblica del turismo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MOI, *Segretaria*:

Art. 23

Sanzioni amministrative

1. Salve le ipotesi di reato contemplate dal codice penale, e le conseguenze sanzionatorie stabilite dagli articoli 10 e 24 della presente legge per i casi di ritardata ed omessa prestazione dei prescritti depositi cauzionali, la violazione della normativa di cui alla presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative appresso indicate:

A) SANZIONI PECUNIARIE

A1 - sanzione da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per l'esercizio occasionale e continuativo, senza la prescritta autorizzazione regionale, delle attività d'impresa di cui al precedente articolo 3;

A2 - sanzione da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 per violazione dell'obbligo delle agenzie di avvalersi degli operatori professionali specificamente abilitati ai sensi di legge, nei casi in cui le attività dell'agenzia interferiscano con le attività professionali di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e della correlativa legislazione regionale;

A3 - sanzione da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'esercizio delle attività d'impresa dell'agenzia o di una sua filiale o succursale in perdurante assenza, oltre i massimi termini consentiti dal precedente articolo 7, del direttore tecnico;

A4 - sanzione da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico dei titolari di agenzia di viaggio e turismo che si avvalgono di un unico direttore tecnico sia per l'agenzia che per una sua filiale o succursale, sia per più filiali o succursali dell'agenzia medesima;

A5 - sanzione da lire 200.000 a lire 2.000.000 per il mancato o ritardato invio all'Assessorato regionale del turismo dei programmi dei viaggi e relative pubblicazioni promozionali ed illustrative di cui al precedente articolo 17; per la loro difformità rispetto alle copie di essi trasmesse all'Assessorato; per la loro non conformità alle disposizioni della presente legge,

con particolare riferimento all'incompletezza dei dati e delle indicazioni prescritti; per l'inottemperanza alle richieste di loro modifica da parte dell'Assessorato regionale del turismo;

A6 - sanzione da lire 200.000 a lire 2.000.000 per il mancato adempimento, da parte delle associazioni senza scopo di lucro, degli obblighi di cui al precedente articolo 16 rispettivamente concernenti:

- trasmissione all'Assessorato regionale del turismo dell'atto costitutivo dell'associazione e sue eventuali modificazioni, completo dei relativi corredi documentali;

- presentazione in termini, allo stesso Assessorato, dei programmi generali delle ammissibili attività annuali;

- presentazione in termini all'Assessorato medesimo dei singoli programmi di viaggio, completi dei prescritti dati, indicazioni e richiesta "dichiarazione aggiuntiva";

- assunzione di congrua garanzia assicurativa a copertura di eventuali rischi dei soci partecipanti ai programmi di viaggio;

A7 - sanzione da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per l'abusivo esercizio, da parte delle imprese nazionali o regionali di trasporto di cui ai precedenti articoli 19 e 20, di attività, prestazioni e servizi per i quali la stessa normativa prescrive l'autorizzazione regionale;

A8 - sanzione da lire 200.000 a lire 1.000.000 per i casi di omessa comunicazione preventiva all'Assessorato regionale del turismo delle chiusure per ferie annuali delle agenzie o loro filiali e succursali;

A9 - sanzione da lire 500.000 a lire 5.000.000 per i casi di chiusura delle agenzie, filiali o succursali per periodi superiori a trenta giorni senza il prescritto nulla osta regionale di cui al secondo comma del precedente articolo 18.

B) SANZIONI NON PECUNIARIE

B1 - sospensione dell'autorizzazione regionale da uno a sei mesi per i casi di inadempienza dell'agenzia rispetto alla diffida dell'Assessorato del turismo a provvedere entro tempi predefiniti all'attribuzione dell'incarico della

prescritta direzione tecnica;

B2 - decadenza dell'autorizzazione regionale, sentito il comitato consultivo di cui al precedente articolo 21, dopo due infruttuose diffide regionali ad adempiere alla dovuta attribuzione dell'incarico di direttore tecnico;

B3 - sospensione dell'autorizzazione regionale per i casi di mancata accensione della garanzia assicurativa di cui al precedente articolo 11, e decadenza della stessa dopo infruttuosa diffida regionale ad adempiervi entro il perentorio termine di giorni quindici dal ricevimento della diffida medesima;

B4 - sospensione dell'autorizzazione regionale da uno a sei mesi, sentito il comitato tecnico consultivo regionale, per i casi di recidiva nella violazione delle disposizioni previste dal precedente articolo 17 in rapporto alla redazione, pubblicazione e diffusione di programmi di viaggio, nonché decadenza dell'autorizzazione medesima, sentito lo stesso comitato tecnico consultivo, per le ipotesi di grave recidiva abituale nella medesima infrazione;

B5 - declatoria di decadenza dell'autorizzazione regionale per i casi di ingiustificata e non autorizzata chiusura dell'agenzia di viaggio, filiale o succursale per un periodo superiore a sei mesi.

2. Sempreché nell'ambito del massimale previsto dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sue successive modifiche ed integrazioni, nei casi di recidiva e salva l'applicabilità delle stabilite sanzioni amministrative non pecuniarie, gli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiati.

3. Con l'applicazione delle stesse procedure di contraddittorio previste dal successivo comma, l'Assessorato regionale del turismo, sentito il comitato tecnico consultivo, può sospendere e successivamente revocare l'autorizzazione di apertura ed esercizio dell'agenzia, quando l'attività dell'agenzia medesima o dei suoi responsabili, ivi compresa quella delle eventuali filiali o succursali, risulti incompatibile o pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale e le programmate esigenze settoriali di sviluppo.

4. Sulla base delle risultanze d'ufficio o di segnalazioni di parte, nei casi di gravi comportamenti incompatibili con le funzioni dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, l'Assessorato regionale del turismo può parimenti disporre - previa contestazione di addebito e valutazione delle deduzioni fornite dall'interessato entro il perentorio termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione medesima - la sospensione del censurato direttore tecnico dall'apposito albo regionale per la durata da uno a sei mesi; ovvero la definitiva cancellazione dall'albo stesso nei casi di ulteriore persistenza dei comportamenti censurati, o di condanna penale passata in giudicato incompatibile con l'esercizio della funzione ovvero di perdita dei requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione agli esami di idoneità di cui al precedente articolo 13 e la conseguente iscrizione all'albo.

5. Alle sanzioni amministrative, pecuniarie e non pecuniarie, previste dal presente articolo si provvede nel rispetto delle norme di forma, sostanza e procedura stabilite dalla già citata legge 24 novembre 1981, n. 689 e sue successive modifiche ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MOI, *Segretaria*:

Art. 24

Adempimenti della struttura periferica pubblica del turismo

1. Gli enti provinciali del turismo, o gli uffici periferici dell'Assessorato regionale del turismo dei primi eventualmente sostitutivi, sono tenuti, entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento, a curare l'istruzione delle pratiche ad essi pervenute in attuazione della presente

legge, provvedendo quindi a trasmetterle a detto Assessorato, per il competente corso, complete di relazione istruttoria.

2. Rimane ferma la facoltà dell'Assessore regionale del turismo di delegare ai propri uffici periferici, l'istruttoria degli affari di propria competenza ai sensi della presente legge nonché la firma dei relativi atti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MOI, Segretaria:

NORMA TRANSITORIA

Art. 25

Iscrizione al registro delle agenzie operanti in Sardegna sulla base del preesistente ordinamento

1. I titolari e legali rappresentanti delle agenzie di viaggio e turismo delle categorie A, B e C operanti in Sardegna sulla base del precedente ordinamento statuale hanno l'obbligo di richiedere all'Assessorato regionale del turismo - entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con onere di materiale recapito della domanda all'ufficio periferico del turismo competente per territorio - l'iscrizione al registro regionale di cui al precedente articolo 12, allegando copia autenticata delle possedute autorizzazioni e precisando:

a) per le agenzie di categoria A, B e C, se intendano conseguire l'iscrizione per l'originaria categoria di appartenenza ed esercire le medesime attività a questa pertinenti;

b) per le agenzie delle categorie B e C, se vogliano invece estendere la rispettiva legittimazione operativa a tutte le ammissibili attività contemplate dal precedente articolo 3.

2. L'intervenuta iscrizione al registro re-

gionale comporta l'obbligo della tempestiva prestazione dei sottoindicati depositi cauzionali integrativi, con le stesse modalità, oneri e sanzioni stabiliti dall'articolo 10 della presente legge:

- per le agenzie già iscritte alla categoria

A:

lire 30.000.000

- per le agenzie già iscritte alla categoria

B:

lire 20.000.000

- per le agenzie già iscritte alla categoria

C:

lire 15.000.000.

3. In entrambi i casi a) e b) del precedente primo comma, l'Assessorato, positivamente accertata la legittimazione delle richiedenti agenzie alla prosecuzione delle esercitate attività, ne dispone l'iscrizione al registro regionale per le stesse attività della categoria d'origine, fermo restando che alle agenzie della originaria categoria A vengono ricondotte, ad ogni effetto di legge, tutte le attività ammissibili ai sensi del precedente articolo 3.

4. Per le ipotesi di cui alla lettera b) del precedente primo comma, inoltre, l'Assessorato del turismo:

- verifica preliminarmente, in successivo momento, la necessaria sussistenza, in rapporto alla richiesta di più ampia e diversificata sfera operativa, dei requisiti oggettivo-strutturali e soggettivo-imprenditoriali prescritti dal secondo comma del precedente articolo 9;

- in caso di positive risultanze istruttorie, dispone il rilascio di formale autorizzazione regionale ai sensi del precedente articolo 5;

- provvede alla rettifica ed al contestuale aggiornamento dei provvisori dati di iscrizione al registro regionale delle agenzie, precedentemente assunti in applicazione del terzo comma del presente articolo.

5. Alla prestazione del deposito cauzionale integrativo stabilito dal precedente secondo comma deve essere provveduto:

- con acconto pari al 50 per cento del competente importo, entro venti giorni dal ricevimento della notifica regionale di intervenuta iscrizione al registro regionale delle agenzie di

viaggio e turismo;

– per il residuo 50 per cento – o per la maggiore somma dovuta in rapporto all'ipotesi contemplata dalla lettera b) del primo comma e dal quarto comma del presente articolo – entro dodici mesi dal versamento dell'acconto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MOI, *Segretaria*:

Art. 26

Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti sotto riportati:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Tassa sulla concessione regionale per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo (art. 5 della presente legge)

P.M.

Proventi dell'incameramento delle cauzioni depositate presso la tesoreria regionale dai titolari di agenzie di viaggio e turismo a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge regionale di disciplina, in Sardegna, delle agenzie di viaggio e turismo

P.M.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Spese relative alla formazione ed all'aggiornamento del piano regionale pluriennale di razionalizzazione dell'assetto della rete isolana delle agenzie di viaggio e turismo (art. 3, lett. p), L.C. 26 febbraio 1948, n. 3; art. 9, legge 17

maggio 1983, n.217, e art. 4 della presente legge)

lire 100.000.000

Rimborsi delle cauzioni depositate dai titolari di agenzie di viaggio e turismo a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge regionale di disciplina, in Sardegna, delle agenzie di viaggio e turismo

P.M.

2. Lo stanziamento del capitolo del bilancio della Regione per il 1988 corrispondente al capitolo 02102 del bilancio della Regione per il 1987 è incrementato di 10.000.000.

3. Alle spese relative per l'attuazione della presente legge, valutate in lire 110.000.000 annue, si fa fronte per il 1988 con l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, di una quota parte del fondo per fronteggiare spese di parte corrente dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016 del bilancio della Regione per il 1987 mediante prelievo della riserva prevista nel punto 20 della Tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria 1987).

4. Alle spese per gli anni successivi si fa fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivanti dal suo naturale incremento.

5. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli di bilancio della Regione per il 1988 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

6. Il su citato capitolo relativo ai rimborsi delle cauzioni è inserito nell'elenco n. 3, allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Barranu - Satta - Muledda

L'art. 26 è sostituito dal seguente:

"Art. 26

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in annue lire 110.000.000.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI VARIAZIONE DELL'ENTRATA

Capitolo 11602 - (di nuova istituzione) 1.1.6.

Tassa sulla concessione regionale per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo (art. 5 della presente legge)

P.M.

Capitolo 37209 - (di nuova istituzione) 3.7.2.

Proventi dell'incameramento delle cauzioni depositate presso la tesoreria regionale dai titolari di agenzie di viaggio e turismo a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge regionale di disciplina, in Sardegna, delle agenzie di viaggio e turismo

P.M.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

In aumento

Capitolo 02102 -

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis della L.R. 11 giugno 1974, n.15; L.R. 19 maggio 1983, n.14; L.R. 27 aprile 1984, n.13 e L.R. 22 giugno 1987, n.27).

lire 10.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

In aumento

Capitolo 07007 - (di nuova istituzione) cat.progr. 07.01 (2.1.1. 4.2.2.10.24.) (06.07).

Spese relative alla formazione ed all'aggiornamento del piano regionale pluriennale di razionalizzazione dell'assetto della rete isolana delle agenzie di viaggio e turismo (art.3, lett. p), L.C. 26 febbraio 1948, n. 3; art. 9, legge 17 maggio 1983, n. 217 e art. 4 della presente legge) lire 100.000.000

Capitolo 07075 - (di nuova istituzione) cat. progr. 07.07 (1.1.1.8. 3.2.10.24) (08.02).

Rimborsi delle cauzioni depositate dai titolari di agenzie di viaggio e turismo a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge regionale di disciplina, in Sardegna, delle agenzie di viaggio e turismo

P.M.

3. Il su citato capitolo 07075 è inserito nell'elenco n. 3, allegato alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988.

4. Alle suddette spese si fa fronte, per il 1988, con l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, di una quota del fondo per fronteggiare spese di parte corrente dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016 del bilancio della Regione per il 1987 mediante prelievo dalla riserva prevista nel punto 20 della Tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria 1987), e per gli anni successivi, con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

5. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli di bilancio della Regione per il 1988 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi".

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* Si dà

per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'emendamento lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La presente legge verrà votata a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione e riapprovazione degli articoli della legge regionale, 13 novembre 1987, rinviata dal Governo: "Costituzione dell'Istituto sardo di studi giuridici regionali" (CCXXXIII)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 13 novembre 1987 rinviata dal Governo: "Costituzione dell'Istituto sardo di studi giuridici regionali" (CCXXXIII); relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituito, con sede in Cagliari, l'Istituto sardo di studi giuridici regionali e della pubblica amministrazione (I.S.S.G.I.R.), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Finalità

L'Istituto opera come organismo culturale nel campo delle scienze giuridiche comunque attinenti a problematiche di rilevanza regionale ed agisce, in particolare, come strumento di ricerca nel settore della riforma della Regione sarda e nel campo della pubblica amministrazione.

Per raggiungere dette finalità, l'Istituto:

a) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi giuridici concernenti l'ordinamento regionale italiano, l'organizzazione e l'attività delle Regioni a statuto speciale ed ordinario;

b) contribuisce ad assicurare un costante rapporto tra studiosi ed operatori del diritto ed esponenti politici e sindacali, anche favorendo la loro partecipazione a convegni, seminari e corsi che sarà cura dell'Istituto medesimo organizzare od indicare;

c) finanzia ricerche su temi di diritto pubblico e su materie giuridiche comunque di interesse regionale;

d) cura la pubblicazione e la diffusione dei risultati conseguiti;

e) cura l'allestimento e la gestione di una biblioteca specializzata nelle materie giuspub-

blicistiche, con particolare riguardo al diritto regionale e locale;

f) attua ogni altra utile iniziativa per il miglioramento dell'informazione, della documentazione e dello studio nelle materie precedentemente indicate, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private - sia nazionali che locali - aventi finalità analoghe.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Statuto

Il funzionamento dell'Istituto è regolato da uno statuto da approvarsi con legge regionale. Lo statuto stabilirà, altresì, le modalità di ammissione dei soci ordinari e la misura dei loro contributi alle entrate dell'Istituto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Soci

I soci dell'Istituto si distinguono in fondatori ed ordinari.

La Regione sarda è socio fondatore dell'Istituto.

Possono essere soci ordinari persone fisi-

che, associazioni, università, enti locali ed altri enti pubblici e privati che condividano le finalità dell'Istituto e la cui domanda di associazione sia stata accettata da parte del consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Enti finanziatori

Possono essere enti finanziatori istituti bancari, enti, associazioni e società a carattere pubblico o privato che partecipino in maniera determinante e continuativa al funzionamento ed al sostegno dell'Istituto.

La qualità di ente finanziatore è riconosciuta di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

Organi

Sono organi dell'Istituto:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il comitato scientifico;

e) il collegio dei revisori dei conti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art.7

Assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. L'assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei soci. Intervengono all'assemblea ed hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea dei soci:

- a) elegge nel proprio seno il presidente;
- b) determina i programmi cui deve essere ispirata l'attività dell'Istituto;
- c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- d) elegge nel suo interno i consiglieri di amministrazione di propria spettanza;
- e) fissa l'ammontare delle quote associative da corrispondersi da parte dei soci ordinari, qualora si ravvisi la necessità di modificare la misura già stabilita nell'atto costitutivo;
- f) propone eventuali modifiche dello statuto che dovranno essere approvate con legge regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretaria:

Art. 8

Consiglio di amministrazione

L'Istituto è retto da un consiglio di amministrazione composto da 11 consiglieri.

I consiglieri sono designati:

a) tre dalla Regione sarda, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sentita la Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente in materia di riforma della Regione;

b) cinque dall'assemblea dei soci;

c) tre dagli enti finanziatori.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i rappresentanti della Regione sarda e dell'assemblea dei soci un presidente - che è anche presidente dell'Istituto - ed un vice presidente.

I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. Il consiglio di amministrazione viene convocato in via ordinaria, per iniziativa del presidente medesimo ed a richiesta, motivata e sottoscritta, di un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti. Alle sedute del consiglio di amministrazione assiste con voto consultivo il direttore generale, che svolge anche le funzioni di segretario.

Il consiglio di amministrazione:

a) delibera in ordine alle domande di associazione dei soci ordinari e riconosce la qualità di ente finanziatore;

b) decide sui criteri di gestione economica e finanziaria dell'Istituto;

c) approva i piani di lavoro predisposti dal comitato scientifico, valutandone la corrispondenza alle finalità generali dell'Istituto e le implicazioni di carattere finanziario;

d) formula e sottopone annualmente all'assemblea una relazione generale sull'attività svolta nonché il bilancio preventivo - corredato da una relazione programmatica - ed il conto consuntivo;

- e) nomina il direttore generale;
- f) delibera gli atti di straordinaria amministrazione e ratifica quelli adottati dal presidente nei casi di urgenza;
- g) approva gli schemi degli eventuali contratti editoriali;
- h) delibera sull'assunzione del personale;
- i) delibera su ogni altra materia di interesse dell'Istituto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, *Segretaria:*

Art. 9

Presidente

Il presidente ha il potere di rappresentanza dell'Istituto. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e nelle materie eventualmente delegate. Il presidente partecipa alle riunioni del comitato scientifico.

Il presidente, in particolare:

- a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno;
- b) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- c) provvede agli atti di ordinaria amministrazione;
- d) provvede agli atti di straordinaria amministrazione, comportanti una spesa non superiore a lire 5.000.000.

Il presidente, sulla base delle deliberazioni dei competenti organi dell'Istituto, predispone, non oltre il mese di gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente e un documento programmatico su quella relativa all'anno in corso. Detti documenti devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Con-

siglio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, *Segretaria:*

Art. 10

Comitato scientifico

Il comitato è composto da 7 membri, nominati dal consiglio di amministrazione tra professori universitari di ruolo nelle materie giurispubblicistiche comunque afferenti al diritto regionale e locale.

Il comitato osserva per il suo funzionamento le norme previste per il consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. Alle riunioni del comitato scientifico partecipa, senza diritto di voto, il presidente.

Il comitato scientifico determina i contenuti dei programmi di attività scientifica dell'Istituto, formula le proposte di affidamento delle singole ricerche, ne fissa i preventivi di spesa e ne segue lo sviluppo, svolgendo una funzione di coordinamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, *Segretaria:*

Art. 11

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto

da tre membri effettivi e da due supplenti. Un membro effettivo, che svolge anche le funzioni di presidente del collegio, è designato dal presidente della sezione di controllo della delegazione sarda della Corte dei conti. Un membro effettivo ed uno supplente, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione regionale particolarmente qualificati in materia di controlli, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio. Un membro effettivo ed uno supplente, scelti fra i professionisti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, sono designati dagli enti finanziatori.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi assistono alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, esercitano le funzioni indicate negli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Il collegio dei revisori trasmette annualmente entro il mese di gennaio - ovvero in qualsiasi momento, qualora ne ravvisi la necessità - una relazione sull'attività di controllo effettuata al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta, all'Assessore regionale competente in materia di bilancio e agli enti finanziatori. Nella relazione è dato atto dei risultati degli accertamenti contabili effettuati e sono formulate osservazioni sull'andamento economico-finanziario dell'Istituto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, Segretaria:

Art. 12

Direttore generale

Il direttore generale dell'Istituto è nominato dal consiglio di amministrazione tra i membri

del comitato scientifico e dura in carica un triennio; può essere riconfermato, previo consenso del comitato scientifico.

Il direttore generale presiede e convoca il comitato scientifico; risponde nei confronti del consiglio di amministrazione dello svolgimento dell'attività scientifica dell'Istituto; mantiene contatti con le istituzioni scientifiche, le amministrazioni pubbliche e, in genere, con gli altri soggetti interessati alle finalità dell'Istituto; partecipa, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione.

Il direttore generale dirige il personale amministrativo e sovrintende al funzionamento degli uffici, coordinandone l'attività in funzione della puntuale esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Istituto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, Segretaria:

Art. 13

Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili e immobili, a qualsiasi titolo acquisiti.

Le entrate dell'Istituto sono costituite dal contributo annuale della Regione sarda quale socio fondatore, dalle quote associative dei soci ordinari, dai contributi degli enti finanziatori, di persone, associazioni, società e di altri enti; da contributi volontari, lasciti, donazioni; dal reddito dei beni costituenti il proprio patrimonio; dai proventi delle pubblicazioni e in genere dall'attività dell'Istituto; dai diritti e redditi che gli pervengano e gli spettino a qualsiasi titolo. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, *Segretaria*:

Art. 14

Personale

Il personale dell'Istituto si compone di un organico di dipendenti amministrativi il cui numero, mansioni, stato giuridico e trattamento economico verranno stabiliti nella legge che approverà lo statuto dell'Istituto.

Nella medesima legge verrà determinato il trattamento economico del direttore generale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, *Segretaria*:

Art. 15

Indennità

Ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori è riconosciuta un'indennità corrispondente a quella prevista per gli enti del primo gruppo di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n. 165.

Ai componenti del comitato scientifico che non prestino la loro attività di insegnamento nell'Università di Cagliari sono corrisposti in occasione delle riunioni:

a) l'indennità di trasferta nella misura giornaliera prevista per i dipendenti della fascia

funzionale dirigenziale dell'Amministrazione regionale;

b) il rimborso delle spese di viaggio ovvero l'indennità chilometrica prevista per i dipendenti dell'Amministrazione regionale per l'uso della auto propria, ridotta ad un decimo per l'uso di mezzi gratuiti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, *Segretaria*:

Art. 16

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale degli affari generali, personali e riforma della Regione per il 1988 è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento di lire 150.000.000:

"Contributo annuale all'Istituto sardo di studi giuridici regionale (I.S.S.G.I.R.) (art. 13 della presente legge)".

Alla relativa spesa di lire 150.000.000 si fa fronte, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con quota parte del fondo per fronteggiare spese di parte corrente dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016 del bilancio della Regione per il 1987 e la conseguente utilizzazione delle riserve previste nel punto 1 della Tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria 1987). Alle spese previste per gli anni successivi al 1988 si fa fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

Le spese per l'attuazione della presente legge, valutate in lire 150.000.000 annue, fanno carico al sopra citato capitolo del bilancio della

Regione per il 1988 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Barranu - Satta - Muledda

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Norma finanziaria

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in lire 150.000.000 annue e gravano sul capitolo 02179 del bilancio della Regione per l'anno 1988 e su quello corrispondente dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento accanto indicato:

02 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02179 - (di nuova istituzione) cat. progr. 02.13 1.1.1.6.2.2.01.01 - (08.02)

Contributo annuale all'Istituto sardo di studi giuridici regionale (I.S.S.G.I.R.) (art. 13 della presente legge)

lire 150.000.000

Alla relativa spesa di lire 150.000.000 si fa fronte, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con quota parte del fondo per fronteggiare spese di parte corrente dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016 del bilancio della Regione per il 1987 e la conseguente utilizzazione della riserva prevista nel punto 1 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6

(legge finanziaria 1987). Alle spese previste per gli anni successivi al 1988 si fa fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, Segretaria:

Art. 17

Norma transitoria

In sede di prima applicazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima e su proposta dell'Assessore competente in materia di riforma della Regione, nominerà un comitato promotore di cinque membri che, entro sessanta giorni dall'insediamento, dovrà provvedere ai necessari contatti con i soggetti cui verrà riconosciuta la qualità di socio e di ente finanziatore, nonché a redigere una proposta di statuto che dovrà essere successivamente approvata con legge regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La presente legge verrà votata a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione e riapprovazione degli articoli della legge regionale 2 febbraio 1988 rinviata dal Governo: "Contributi alla Sezione di Cagliari dell'Istituto nazionale di fisica nucleare" (CCXXXVII)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 2 febbraio 1988, rinviata dal Governo: "Contributi alla Sezione di Cagliari dell'Istituto nazionale di fisica nucleare" (CCXXXVII); relatrice l'onorevole Moi.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Moi, relatrice.

MOI (P.C.I.), relatrice. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

Oggetto

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire l'adeguamento dei programmi di ricerca alle particolari esigenze dell'Isola, integra, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto speciale, gli interventi statali mediante la concessione di contributi a favore della Sezione di Cagliari dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

2. L'Amministrazione regionale è pertanto autorizzata ad erogare per il 1988 un contributo straordinario di lire 200.000.000 per spese di primo impianto ed attrezzature tecniche ed un contributo annuale di lire 50.000.000 per le finalità di cui al primo comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo precedente sono erogati, previa presentazione di un piano annuale di spesa approvato dai competenti organi della Sezione, con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione a favore della Sezione stessa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Rendiconto

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Sezione di Cagliari è tenuta a presentare all'Assessorato regionale della pubblica istruzione un rendiconto particolareggiato delle spese effettuate a valere sul contributo regionale assegna-

to nell'anno precedente.

2. Il rendiconto è trasmesso alla Commissione consiliare competente in materia di pubblica istruzione.

3. La mancata presentazione o approvazione del rendiconto da parte dell'Assessore importa la revoca del provvedimento di concessione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 250.000.000 per l'anno 1988 ed in lire 50.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti sottoindicati:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Contributo annuo alla Sezione di Cagliari dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per adeguamento dei programmi di ricerca alle esigenze dell'Isola (art. 1 della presente legge)

lire 50.000.000

Contributo straordinario alla Sezione di Cagliari dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per le spese di primo impianto ed attrezzature tecniche (art. 1, secondo comma, della presente legge)

lire 200.000.000

3. Alle spese relative si fa fronte, ai sensi

dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con prelevamento di quota parte, dal fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016, dalla riserva prevista dal punto 7 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria 1987).

4. Alle spese di lire 50.000.000 per gli anni successivi si farà fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta di registro derivante dal suo naturale incremento.

5. Le spese per il contributo straordinario gravano sul sopracitato capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1988; quelle per il contributo annuo gravano sul sopracitato capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1988 e su quelli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Barranu - Satta - Muledda

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 250.000.000 per l'anno 1988 ed in lire 50.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti sottoindicati:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Capitolo 11082 - (di nuova istituzione) cat. progr.

11.03 (2.1.1.5.8.2.06.04)(05.04)

Contributo annuo alla sezione di Cagliari dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per l'adeguamento dei programmi di ricerca alle esigenze dell'Isola (art. 1 della presente legge)

lire 50.000.000

Capitolo 11082-01 - (di nuova istituzione) cat. progr. 11.03 (2.1.1.5.8.2.06.04)(05.04)

Contributo straordinario alla sezione di Cagliari dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per le spese di primo impianto ed attrezzature tecniche (art. 1, secondo comma, della presente legge)

lire 200.000.000

3. Alle suddette spese si fa fronte, per l'anno 1988, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con prelevamento di quota parte, dal fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016, della riserva prevista dal punto 7 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria 1987).

4. Alla spesa di lire 50.000.000 per gli anni successivi si fa fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta di registro derivante dal suo naturale incremento.

5. Le spese per il contributo straordinario gravano sul sopracitato capitolo 11082/01 del bilancio della Regione per l'anno 1988; quelle per il contributo annuo gravano sul sopracitato capitolo 11082 del bilancio della Regione per l'anno 1988 e su quello corrispondente dei bilanci della Regione per gli anni successivi".

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La presente legge verrà votata a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione e riapprovazione degli articoli della legge regionale 2 febbraio 1988 rinviata dal Governo: "Assistenza agli utenti di motori agricoli" (CCXXXVIII)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 2 febbraio 1988 rinviata dal Governo: "Assistenza agli utenti di motori agricoli" (CCXXXVIII); relatrice l'onorevole Moi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Moi, relatrice.

MOI (P.C.I.), *relatrice*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

1. Per la migliore diffusione dell'assistenza agli utenti di motori agricoli, la Regione si avvale della collaborazione delle organizzazioni professionali agricole operanti in tutte le province delle Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva lazi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

1. Per l'assistenza di cui all'articolo 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, stipula con le organizzazioni professionali agricole, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, una apposita convenzione nella quale saranno determinate le funzioni di assistenza esplicabili e le modalità dell'esplicazione stessa, nonché il compenso forfettario annuo per ogni assistito.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

1. Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*.

Art. 4

1. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento di lire 600.000.000:

“Contributi alle organizzazioni professionali agricole per l'assistenza agli utenti di motori agricoli (art. 54, secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 348)”.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati in lire 600.000.000 annue si fa fronte col maggior gettito dell'imposta in bollo derivante dal suo naturale incremento.

3. Le spese gravano sul citato capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1988 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Barranu - Satta - Muledda

L'articolo 4 è stato sostituito dal seguente:

“Art. 4

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in annue lire 600.000.000 e gravano sul capitolo 06008 del bilancio della Regione per l'anno 1988 e sui corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO*In diminuzione*

cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

lire 600.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 5 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

06 - ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE*In aumento*

cap. 06008 - (di nuova istituzione) cat. progr. 06.01 1.1.1.6.2.2.10.10 (06.06)

Contributi alle organizzazioni professionali agricole per l'assistenza agli utenti di motori agricoli (art. 54, secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 348)

lire 600.000.000".

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La presente legge verrà votata a scrutinio segreto a fine seduta.

Rinvio della discussione della legge regionale 3 febbraio 1988, rinviata dal Governo: "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna" (CCXL)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 3 febbraio 1988, rinviata dal Governo: "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna" (CCXL).

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Io chiederei la cortesia, alla Presidenza e ai colleghi del Consiglio, di rinviare la discussione su questo provvedimento di legge, in quanto la Commissione competente sta ancora esaminando le questioni finanziarie relative al suddetto provvedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la richiesta di rinvio è accolta.

Discussione e riapprovazione degli articoli della legge regionale 3 febbraio 1988 rinviata dal Governo: "Disciplina della attività di interesse turistico. Albi regionali e disposizioni tariffarie" (CCXXXIX)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 3 febbraio 1988, rinviata dal Governo "Disciplina delle attività di interesse turistico. Albi regionali e disposizioni tariffarie" (CCXXXIX); relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Profili professionali

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce, tutela e disciplina le attività professionali di interesse turistico, di cui individua i seguenti profili:

- 1) guida turistica,
- 2) interprete turistico;
- 3) animatore turistico;
- 4) organizzatore congressuale;
- 5) istruttore nautico;
- 6) assistente di turismo equestre;
- 7) corriere o accompagnatore turistico.

2. Per ciascuno di detti profili sono istituiti specifici albi regionali e stabilite le relative tariffe professionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Declaratoria di funzioni delle figure professionali

1. Agli effetti della presente legge, le funzioni riconnesse ai profili professionali indicati nel precedente articolo 1 sono così definite:

1) è "guida turistica" chi per professione accompagna singoli o comitive nelle visite a luoghi, ambienti o complessi d'interesse culturale, etnografico, paesaggistico-ambientale, speleologico o produttivo, illustrandone peculiarità e valori;

2) è "interprete turistico" chi per professione presta la propria opera di traduzione, orale o scritta, in assistenza di turisti stranieri;

3) è "animatore turistico" chi per professione, in appoggio delle strutture ricettive isolate od in collaborazione con gli enti ed aziende operanti nel comparto del turismo, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività di carattere ricreativo, sportivo, culturale;

4) è "organizzatore congressuale" chi per professione svolge la propria opera nell'organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali con particolare riguardo agli aspetti tecnico-logistici del loro svolgimento;

5) è "istruttore nautico" chi per professione insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica di nuoto o di attività nautiche, limitatamente alle specializzazioni consentite dalla conseguita abilitazione regionale;

6) è "assistente di turismo equestre" chi per professione accompagna ed assiste singoli o comitive in gite od escursioni di turismo equestre, secondo itinerari predeterminati;

7) è "corriere od accompagnatore turistico" chi, per professione od in collaborazione

con le agenzie di viaggio od altre imprese turistiche, accompagna persone singole o comitive nei viaggi dalla Sardegna al restante territorio nazionale od all'estero, fornendo agli accompagnatori - al di fuori dell'ambito di competenza delle guide - assistenza logistica e significative informazioni sulle zone di transito e le mete dei viaggi, con relative essenziali indicazioni di carattere legislativo e geografico-ambientale, turistico-ricettivo e di trasporto.

2. Il carattere professionale delle su elencate attività ha riscontro anche quando abbia svolgimento soltanto stagionale ovvero risulti prevalente, per l'intera durata dell'anno o della stagione, rispetto ad altra attività lavorativa.

3. La professione di "guida turistica" - nel cui ambito di competenza è preclusa, in attuazione del principio affermato dall'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n.217, l'operatività dell'"accompagnatore turistico o corriere" - ammette la specializzazione:

a) in archeologia, con particolare riferimento all'archeologia nuragica e pre-nuragica;

b) in ambientistica naturale e paesaggistica;

c) in speleologia.

4. La professione di "istruttore nautico" è articolata nelle distinte specializzazioni tra loro cumulabili:

- del nuoto;

- dello sci nautico;

- della pratica subacquea;

- della tavola a vela (winsurf);

- della navigazione velica da diporto;

- delle altre discipline nautiche riconosciute dal C.O.N.I..

5) Le anzidette specializzazioni vengono fatte constare negli albi regionali delle competenti figure professionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Albi regionali e tariffe professionali. Segreteria degli albi

1. Alla tenuta ed all'aggiornamento degli albi regionali per le singole figure professionali di cui ai precedenti articoli provvede la segreteria degli albi medesimi, istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

2. Per ciascuna figura, le tariffe professionali sono stabilite ed aggiornate con decreti dell'Assessore regionale del turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previamente sentiti, l'ente sardo industria turistica, gli enti provinciali per il turismo, le aziende autonome di soggiorno e turismo, le rappresentanze regionali delle aziende ricettive, delle agenzie di viaggio e delle interessate figure professionali, nonché delle segreterie regionali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo regionale.

3. I decreti previsti dal precedente comma sono pubblicati per esteso nel Bollettino ufficiale della Regione ed hanno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione.

4. Le tariffe professionali, che costituiscono massimali non derogabili di compenso onnicomprensivo, sono suscettibili di revisione annuale e debbono essere sempre esibite - a semplice richiesta verbale di chi vi abbia interesse - unitamente all'apposito tesserino regionale di iscrizione all'albo professionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Licenza comunale per l'esercizio dell'attività professionale

1. In applicazione dell'articolo 13, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, per le attività professionali da esso contemplate, per l'iscrizione all'albo regionale è indispensabile – salvo quanto disposto dal successivo articolo 17 – aver previamente conseguito, dal comune di residenza dell'interessato, formale licenza amministrativa di esercizio dell'attività professionale cui l'albo si riferisce.

2. Il conseguimento di detta licenza comunale è obbligatoriamente subordinato al possesso da parte dell'interessato dell'attestato di abilitazione all'esercizio della professione, rilasciato dall'Assessorato regionale del turismo previo superamento degli appositi esami.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Bandi regionali per gli esami di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

1. L'Assessore regionale del turismo, con proprio decreto, bandisce su scala regionale – con periodicità almeno triennale – gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle varie attività professionali individuate nel precedente articolo 1.

2. Per la partecipazione agli esami l'interessato dovrà presentare domanda all'Assessore regionale del turismo – Segreteria degli albi degli operatori professionali del turismo – specificando l'attività ed eventuale connessa spe-

cializzazione cui intende concorrere, nonché il possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- cittadinanza italiana o di Paese comunitario;
- età non inferiore ad anni 18;
- godimento dei diritti civili e politici;
- residenza anagrafica in uno dei comuni della Regione;
- idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dall'ufficiale sanitario del comune di residenza in data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda;
- possesso del diploma di scuola media superiore o titolo equipollente per gli esami di abilitazione alle professioni di cui ai punti 1), 2), 4), e 7) dei precedenti articoli 1 e 2, ovvero di licenza media inferiore per le attività professionali dei punti 5), 6) degli stessi citati articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in due prove scritte ed in prove orali, prevalentemente finalizzate all'accertamento della qualificazione professionale degli interessati.

2. Le prove scritte concernono rispettivamente:

- la prima, temi di cultura generale, con specifici richiami alle materie di specializzazione professionale di cui alla successiva allegata tabella A), per la parte cui i bandi di concorso si riferiscono;
- la seconda, la traduzione di un testo di lingua italiana in ciascuna delle lingue straniere

obbligatoriamente richieste o facoltativamente presentate.

3. Le prove orali d'esame vertono, per ciascuna distinta figura professionale, nelle materie e discipline precisate nell'allegata tabella A).

4. Per l'ammissione agli orali occorre aver conseguito, in ciascuna prova scritta, il punteggio di almeno sette decimi e gli esami non si riterranno superati se agli orali il candidato non consegua una votazione media parimenti non inferiore a sette decimi, con minimo punteggio di sei decimi nelle singole materie d'esame.

5. I professionisti già in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle attività di "guida turistica", di "animatore turistico" o di "istruttore nautico" possono concorrere per il conseguimento delle competenti specializzazioni previste per tali attività dal terzo, e quarto comma del precedente articolo 2, assoggettandosi alle sole prove integrative stabilite per le specializzazioni medesime, ai sensi del precedente punto 3) della allegata tabella A).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, *Segretaria*:

Art. 7

Commissioni giudicatrici d'esame

1. Le commissioni giudicatrici d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle singole attività professionali previste dalla presente legge sono nominate - secondo la composizione di cui all'allegata tabella B) - con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

2. Ai componenti ed ai segretari delle commissioni competono i compensi previsti per le commissioni giudicatrici d'esame dei concorsi di

assunzione del personale dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, *Segretaria*:

Art. 8

Attestato di abilitazione

1. Sono abilitati all'esercizio delle rispettive professioni i candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi del precedente articolo 6.

2. La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento ed accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto di presentazione della domanda, approva, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, gli elenchi degli abilitati all'esercizio delle predette professioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, *Segretaria*:

Art. 9

Esercizio abusivo delle attività professionali di interesse turistico

1. Salve le ipotesi di reato contemplate dal codice penale, l'esercizio delle attività professionali di interesse turistico disciplinate dalla presente legge da parte di chi non possiede i prescritti requisiti dell'attestato regionale di

abilitazione, della licenza comunale e della iscrizione al competente albo regionale, costituisce esercizio abusivo di professione, punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 elevabile da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 in caso di recidiva.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, Segretaria:

Art. 10

Esenzioni dall'obbligo della licenza

1. Non sono soggetti all'obbligo di munirsi della licenza di cui all'articolo 4:

a) gli interpreti turistici che prestano la loro opera alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorché la loro attività sia direttamente resa in favore della amministrazione da cui dipendono;

b) chi svolge senza compenso e senza carattere di professionalità ed abitudine, previa comunicazione all'Assessorato regionale del turismo e nell'osservanza di norme regionali in materia di agenzie di viaggio, le attività di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero, ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

c) chi svolge in qualità di dipendente di agenzia di viaggio attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto.

2. Per l'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge, i cittadini appartenenti ai paesi membri della CEE sono equiparati a quelli italiani, e sono soggetti alla osservanza di tutte le norme di cui alla presente

legge.

3. Per gli accompagnatori turistici, appartenenti a paesi esteri dai quali provengono in accompagnamento di stranieri, valgono le vigenti disposizioni normative in materia di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, Segretaria:

Art. 11

Sanzioni per il mancato rispetto delle tariffe professionali ovvero per l'esercizio di attività estranee od incompatibili rispetto all'esercizio dell'attività professionale dell'albo.

Perdita di requisiti essenziali di iscrizione agli albi regionali

1. Agli iscritti agli albi regionali è fatto divieto di richiedere, per le proprie prestazioni professionali, tariffe superiori ai massimali di **compenso** onnicomprensivo stabiliti a norma del precedente articolo 3, ovvero di svolgere nei confronti dei turisti cui le prestazioni medesime si riferiscono attività estranee o collaterali rispetto a quelle cui gli iscritti stessi risultano specificamente abilitati ai sensi della presente legge.

2. Il mancato rispetto di tale divieto comporta l'applicazione, nei confronti dei trasgressori, di una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000, elevabile da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 per i casi di recidiva.

3. Nei casi più gravi ed in quelli di recidiva abituale, l'Assessore del turismo, d'ufficio o su segnalazione di parte, dispone con motivato decreto da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione - previa contestazione di addebito e valutazione delle deduzioni fornite dall'interessato entro il perentorio termine di trenta giorni

dalla ricezione della contestazione medesima – la sospensione del trasgressore dall'albo regionale e dal conseguente esercizio dell'attività professionale per la durata da uno a sei mesi; ovvero la cancellazione dall'albo del professionista nei casi di ulteriore persistenza dei comportamenti censurati, o di condanna penale passata in giudicato incompatibile con l'esercizio della professione ovvero di perdita dei requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione ai bandi di concorso per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, *Segretaria:*

Art. 12

Vigilanza sul corretto esercizio delle attività di interesse turistico

1. Alla vigilanza amministrativa regionale circa il corretto esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge, nonché di quelle gratuite e non professionali contemplate dall'articolo 10 punto b), collaborano gli enti locali e gli enti del turismo territorialmente competenti, che ne riferiscono all'Assessorato regionale del turismo per quanto di sua competenza ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, *Segretaria:*

Art. 13

Ambito territoriale di operatività degli iscritti agli albi professionali di interesse turistico

1. L'ambito territoriale di operatività degli iscritti agli albi professionali di interesse turistico è esteso all'intera area regionale.

2. E' tuttavia ammessa la facoltà dei professionisti di richiedere di far constare in albo la loro preferenziale utilizzabilità entro più limitati e circoscritti ambiti di estensione sub-regionale, sempreché riconducibili alla circoscrizione territoriale di una sola provincia e quando motivato da una più particolareggiata conoscenza delle specifiche realtà di scala provinciale o sub-provinciale.

3. Le disposizioni dei precedenti commi non trovano applicazione nei confronti della figura professionale del "corriere od accompagnatore turistico".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, *Segretaria:*

Art. 14

Cooperative interdisciplinari di iscritti agli albi professionali
Incentivi regionali

1. Nell'interesse e quale strumento di più agevole fruibilità da parte dell'utenza turistica delle varie prestazioni professionali previste dalla presente legge, l'Amministrazione regionale incentiva la costituzione ed il funzionamento di cooperative interdisciplinari di iscritti agli albi, alle quali assicura:

– particolare evidenziazione negli albi stessi e conseguente diffusa pubblicizzazione presso le interessate strutture ricettive, gli enti, le

agenzie e gli operatori turistici in generale;
- contributi nelle spese legali di costituzione;

- contributi annuali di esercizio, per la durata massima di un triennio, commisurati all'offerta grado di integrazione interdisciplinare.

2. Con regolamento di esecuzione saranno stabilite, agli effetti del presente articolo, soglie minime di integrazione interdisciplinare delle cooperative comunque non inferiori al 50 per cento delle distinte competenze professionali previste dai precedenti articoli 1 e 2; massimali di contributo, condizioni e modalità di concessione dei contributi da parte dell'Assessore regionale del turismo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, *Segretaria*:

Art. 15

Formazione ed aggiornamento professionali

1. In rapporto alle esigenze della domanda turistica, l'Amministrazione regionale organizza periodicamente - con interventi diretti del competente Assessorato regionale per la formazione professionale o mediante convenzionato utilizzo da parte del medesimo di istituzioni specializzate - corsi giovanili di formazione nelle materie d'esame di cui al precedente articolo 6, nonché seminari di aggiornamento e di perfezionamento riservati agli iscritti agli albi regionali previsti dalla presente legge nell'ambito di programmi di informazione professionale di cui alla legge regionale 1 giugno 1979, n.47.

2. I programmi didattici di detti corsi di formazione ed i programmi d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge saranno resi fra

loro omogenei con atti di concerto fra gli Assessori regionali competenti in materia di formazione professionale e di turismo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, *Segretaria*:

Art. 16

Agevolazioni all'esercizio delle attività professionali turistiche

1. L'esercizio delle attività professionali riconosciute e tutelate dalla presente legge è agevolato in via amministrativa:

a) con gratuità di accesso dei professionisti iscritti agli albi regionali - nel rispetto degli altri eventuali vincoli di fruizione ed orari di apertura al pubblico - a gallerie, musei e biblioteche, complessi monumentali ed archeologici, parchi naturalistici, riserve di caccia e di pesca nonché in ogni altro luogo od ambiente pubblico od aperto al pubblico comunque direttamente collegato all'esercizio dell'attività professionale in svolgimento;

b) con la comminazione - senza pregiudizio per le eventuali responsabilità d'ordine penale conseguenti all'inosservanza dei divieti posti dall'articolo 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - di sanzioni amministrative da lire 200.000 a lire 2.000.000 a carico di gestori di aziende turistico-ricettive, di agenzie di viaggio o di altri eventuali soggetti ed operatori del settore turistico, che per le prestazioni riconosciute, disciplinate e tutelate dalla presente legge determinino l'impiego di persone a ciò non espressamente legittimate ai sensi dei precedenti articoli e del successivo articolo 17.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, *Segretaria*:

Art. 17

Norma transitoria
Iscrizione d'ufficio agli albi regionali dei
professionisti del turismo

1. Coloro che, sulla base di formale licenza conseguita ed ancora validamente operante ai sensi del preesistente ordinamento, siano legittimati a svolgere una delle attività professionali previste dai precedenti articoli, anche se non in possesso dei prescritti requisiti di studio e di conoscenza delle lingue straniere, sono iscritti ai competenti albi regionali.

2. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda all'Assessorato regionale del turismo - Segreteria degli albi professionali - entro il perentorio termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, col corredo di copia autenticata della licenza in essere.

3. La Regione trasmette ai Comuni di competenza gli elenchi degli iscritti ai sensi del primo comma, ai fini del rinnovo della licenza per l'esercizio delle attività professionali.

4. Agli effetti della norma transitoria del presente articolo, alle licenze conseguite sulla base del presente ordinamento sono equiparati per gli "istruttori nautici" i diplomi di "istruttore federale" rilasciati, per le medesime specializzazioni previste dalla presente legge (nuoto, sci acquatici, pesca subacquea, windusurf, navigazione velica da diporto), dalle competenti federazioni affiliate al C.O.N.I..

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, *Segretaria*:

Art. 18

Norma transitoria per l'esercizio dell'attività di
accompagnatore turistico

1. Coloro che, in possesso di licenza di scuola media inferiore dimostrino a mezzo di specifica documentazione di aver prestato attività corrispondente a quella di accompagnatore turistico ai sensi del punto 7) dell'articolo 1 nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, per almeno 60 giorni in ciascun anno, a favore di enti operanti nel settore turistico o di agenzie di viaggio, sono iscritti in un albo temporaneo dei "corrieri o accompagnatori turistici".

2. A tal fine gli interessati, presentano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda all'Assessorato regionale del turismo, il quale provvede, previo esame della documentazione, al rilascio di un'abilitazione provvisoria ed alla comunicazione della stessa al Comune competente per territorio al rilascio della licenza.

3. L'abilitazione ha durata biennale a decorrere dal rilascio. Decorso tale termine l'albo temporaneo è soppresso.

4. I titolari di abilitazione provvisoria, purché muniti di licenza, sono, per il periodo di durata della stessa, sottoposti alla disciplina della presente legge per l'esercizio della professione di accompagnatore e sono ammessi a sostenere il relativo esame di abilitazione ai sensi della presente legge anche in mancanza del titolo di studio richiesto dall'articolo 5.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, Segretaria:

Art. 19

Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono istituiti i seguenti capitoli, con gli stanziamenti sottoindicati:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale sulla disciplina delle attività professionali di interesse turistico (articoli 9, 10, 11, 16, lett. b) della presente legge)

p.m.

07 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Spese per l'effettuazione dei concorsi d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle attività professionali turistiche (art. 5 della presente legge)

lire 45.000.000

Contributi per la costruzione e l'esercizio delle cooperative interdisciplinari di iscritti agli albi regionali per l'esercizio delle professioni turistiche (art. 14 della presente legge)

lire 100.000.000

2. Nello stesso bilancio 1988 lo stanziamento dei capitoli corrispondenti ai capitoli 02016 e 02102 del bilancio per l'anno 1987 sono rispettivamente incrementati di lire 4.000.000 e di lire 1.000.000.

3. Alle spese per l'attuazione della presente legge, quantificate in lire 150.000.000 annue, si fa fronte con l'utilizzo di una quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

4. Le stesse spese gravano sui sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 e su quelli corrispondenti dei

bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A quest'articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Barranu - Satta - Muledda

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

Norma finanziaria

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in annue lire 150.000.000.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Capitolo 35018 - (di nuova istituzione) 3.5.0

Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale sulla disciplina delle attività professionali di interesse turistico (articoli 9, 10, 11 e 16, lett. b) della presente legge)

p.m.

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

lire 150.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 5 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

*In aumento***02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE**

Capitolo 02016 - Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1 giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20 e art. 20 L.R. 5 novembre 1985, n. 26 (spesa obbligatoria)

lire 4.000.000

Capitolo 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spesa di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi della Amministrazione regionale (art. 7 e 17 bis della L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)

lire 1.000.000

07 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Capitolo 07005 - (di nuova istituzione) cat. progr. 07.01 2.1.1.4.1.2.10.24 (06.07)

Spese per l'effettuazione dei concorsi d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle attività professionali turistiche (art. 5 della presente legge)

lire 45.000.000

Capitolo 07006 - (di nuova istituzione) cat. progr. 07.01 2.1.1.6.3.2.10.24 (06.07)

Contributi per la costituzione ed il funzionamento di cooperative interdisciplinari di iscritti agli albi regionali per l'esercizio delle professioni turistiche (art. 14 della presente legge)

lire 100.000.000

Le suddette spese gravano sui sopraindicati capitoli 02016, 02102, 07005 e 07006 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 e su quelli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della Tabella A.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della Tabella B.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

La presente legge verrà votata a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione del testo unificato del disegno di legge: "Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari" (297) e della proposta di legge Delana - Giagu - Ladu S. - Becciu - Soro - Oppl - Tidu - Onida - Randazzo - Fadda P. - Tamponi - Atzori A. - Mura -

**Zurru: "Strutturazione delle Compagnie barracellari".
(285)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato del disegno di legge: "Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari" (297) e della proposta di legge Deiana e più "Strutturazione delle compagnie barracellari" (285); relatore l'onorevole Deiana.

E' aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Isoni. Ne ha facoltà.

ISONI (D.C.). Onorevole Presidente, in occasione del dibattito che, se non vado errato, ebbe luogo tempo fa in quest'Aula sullo stesso argomento, il collega onorevole Ortu, sardista, con una bella, documentata e forbita relazione ripercorse le tappe, dalle più remote, di questa istituzione. Un'istituzione che, per la sua peculiarità, forse è unica in Europa, ma è certamente unica in Italia. Il collega Ortu evidenziò le ragioni che ne hanno suggerito, voluto, imposto a suo tempo la creazione e le mille ragioni che ne hanno voluto la continuità nei decenni successivi.

La Sardegna è, o meglio era, regione vasta, montuosa, impervia, ricca di boschi e di anfratti dove era estremamente facile nascondersi e sottrarsi ad ogni tipo di sorveglianza. Perciò il reato di abigeato, diffuso nell'Isola, aveva natura endemica e raggiungeva in taluni momenti punti di una gravità inaudita perché soprattutto le zone di pianura venivano gravemente vessate dagli abigeatari. Questi infatti scendevano nottetempo dall'interno e dai monti verso la pianura e rubavano greggi e mandrie che poi riuscivano a nascondere sulle montagne e nei boschi.

Una piaga sociale di grandi dimensioni, quindi, che in talune plaghe della Sardegna purtroppo è ancora presente arrecando danni notevoli. Ecco la ragione dell'organizzarsi del mutuo soccorso per far fronte, in qualche maniera, a questo triste fenomeno; per cui le compagnie barracellari esercitavano, ed esercitano, oltre la funzione della sorveglianza, anche quella mutualistica imponendo l'obbligo del risarcimento del danno a favore del danneggiato. Del resto

questo tipo di mutualità era quasi innato nella mentalità sarda (esiste ancora in alcune zone), perché io ricordo molto bene che laddove le compagnie barracellari non funzionavano vi era chi, a fronte del danno subito da un pastore, si organizzava e raccoglieva, presso le mandrie e le greggi dei pastori del vicinato, quel numero di capi necessario a ricostituire il gregge del danneggiato. Questa forma di assistenza ha un nome nella lingua sarda "sa ponidura" che vuol dire "il mettere"; mettere qualcosa per ricreare un monte bestiame a chi ha perso il proprio. Una forma di mutualità che affonda le radici nella notte dei tempi.

Alle soglie del duemila io credo che potrebbe sembrare anacronistica la sopravvivenza di questo istituto, così come la necessità che si debbano sorvegliare nottetempo le greggi, o risarcire il danno al danneggiato. Ma tant'è, nonostante la civiltà e il progresso che avanzano, nonostante una diversa educazione civile il fenomeno in Sardegna perdura e di conseguenza, continua ad esistere presso tutti i Comuni un ufficio abigeato che costituisce un onere particolarmente gravoso per le nostre amministrazioni comunali. Si deve infatti denunciare il bestiame, catalogarlo, marchiarlo creare per ogni capo vaccino o equino cioè una specie di certificato di nascita. Ebbene, noi avremmo preferito che tutto ciò fosse cessato, ma così non è; le nostre campagne purtroppo dal punto di vista della sicurezza anziché fare passi avanti hanno fatto passi indietro, perché è pressoché impossibile, o molto raro, vedere le forze dell'ordine sorvegliare le nostre campagne.

Chi non è giovane ricorda gli appostamenti dei carabinieri una notte in un valico, una notte in un altro. Tutto questo è scomparso. Io ricordo anche la presenza continua delle guardie forestali che a piedi o a cavallo attraversavano abitualmente il territorio, tenevano contatti con i pastori, fraternizzavano con la gente del luogo, garantivano ed assicuravano una presenza; oggi il corpo forestale non esiste più. Ciò che è rimasto in Sardegna dell'antico e glorioso corpo forestale ormai popola qualche ufficio e, a mala pena, riesce ad assolvere i compiti normali di istituto: piccoli sopralluoghi, visite alle cave,

visite ai boschi sottoposti al taglio; la campagna è pressoché deserta. I carabinieri poi sembrano stati costretti ad accettare in appalto il controllo delle strade e delle auto che le percorrono, ma non per prevenire i reati seri e gravi, no, per fare contravvenzioni per la gomma un po' liscia, per il faretto che non funziona bene, per la freccia che non scatta e via dicendo. Un'immensa forza posta al servizio del Ministero delle finanze non del Ministero degli interni, non dell'ordine pubblico, non del controllo delle città, non del controllo della campagna sempre più sola e disperata; una forza posta al servizio del Ministero delle finanze per comminare quante più contravvenzioni è possibile nell'arco delle ventiquattr'ore, sculacciando a destra e a manca gli automobilisti distratti.

Certo, non vi è dubbio che il controllo delle strade, oltre che a dirimere le infrazioni al codice stradale serve anche a limitare, a frenare, a rendere più guardinghi i malnati, le persone di malaffare. Però ciò non vuol dire che lo Stato non dovrebbe dedicare più cure e attenzioni alla campagna sarda perché gravi delitti ancora maturano in quell'ambiente, non solo il reato di abigeato che grazie a Dio diventa sempre meno numeroso, ma delitti ben più gravi quali il ricatto, l'estorsione, il sequestro di persona. Allora stando così le cose, e poiché all'orizzonte non si profilano rapidi cambiamenti, il Consiglio regionale bene ha fatto ad intervenire in questo settore per dare una mano all'organizzazione barracellare che può essere convenientemente utilizzata in un settore che è drammaticamente lasciato in balia di se stesso.

Mi riferisco agli incendi, una piaga per la quale la Regione spende cifre veramente considerevoli ma in larghissima misura indirizzate al contenimento e alla repressione dell'incendio in atto non alla prevenzione, che doveva essere invece la caratteristica più importante e peculiare di quel servizio: prevenire gli incendi, eliminare le occasioni nelle quali vengono appiccati procurando quei danni così gravi, che tutti conosciamo. Eppure le compagnie barracellari sono formate da uomini che hanno dimestichezza con la campagna, che vivono in campagna ed un po' ne conoscono misteri ed equilibri, anche

nei risvolti più sottili e difficili da decifrare. Il barracello è un uomo del campo, un uomo del bosco, un uomo della mandria, un uomo dell'ovile che meglio aiutato, meglio organizzato, e perché non diciamo meglio sponsorizzato, potrebbe dare un validissimo ausilio nella lotta contro la piaga degli incendi. E non tanto nel momento dello spegnimento degli incendi quanto in quello della prevenzione; operando un controllo continuo delle campagne e soprattutto delle strade che attraversano le zone più significative, quelle più fortemente ed intensamente boscate, contribuirebbe ad impedire che gli incendi vengano appiccati. Certo, allestire chissà quali mezzi per controllare le strade attorno a Monastir non so a che cosa servirebbe, perché non c'è proprio niente da bruciare se non un po' di stoppie d'estate. Però quando ci avviciniamo alle zone più intensamente boscate, o di particolare bellezza paesistica, il discorso cambia e purtroppo è dimostrato che in quelle zone il 90 per cento degli incendi parte dalle strade, soprattutto da quelle più praticate, non quindi da quelle di penetrazione agraria ma, soprattutto, dalle strade statali e provinciali. E' fin troppo facile per un automobilista, infatti, lanciare un batuffolo imbevuto di gasolio o di benzina ai lati della strada e poi fuggire velocemente con l'automobile che l'ha portato lì. Se voi rileggete gli atti di questo Consiglio regionale troverete che abbiamo molto insistito, in questi anni, con l'ANAS e l'Amministrazione provinciale affinché si adoperassero per distruggere le siepi, il fieno e gli sterpi che spesso arrivano fin sulla carreggiata, addirittura in qualche caso nella carreggiata, occupandone delle fette considerevoli. E questo per ridurre il fenomeno degli incendi che partono dalle strade.

Bene, le compagnie barracellari, soprattutto nelle zone più interne, potrebbero assolvere al compito

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MURA

(Segue ISONI). ... di esercitare una sorveglianza attenta e rigorosa nelle zone cruciali, in quelle zone nelle quali si sa, ormai da tempo,

che gli incendi sono un'abitudine, una piaga endemica.

Quindi bene ha fatto il Consiglio a preoccuparsi di questo aspetto del problema, anche se non ci stancheremo mai di sottolineare che siamo ben lungi dal pretendere che le compagnie barracellari possano sostituire in tutto o in parte le forze dell'ordine. Forze dell'ordine delle quali noi in più di una occasione, abbiamo intessuto gli elogi, salvo poi sentirci dire da magistrati e dallo stesso Presidente della Corte Costituzionale che sovente in Italia sia la magistratura che i carabinieri, in barba alla Costituzione e alla libertà di ogni cittadino, avrebbero l'arresto facile. E' polemica di questi giorni.

Ebbene, io vi chiedo di permettermi, oggi, di dire che le gravissime affermazioni del Presidente della Corte Costituzionale trovano in Sardegna puntuale e terribile riscontro. E' sufficiente ripercorrere, con animo sereno, le cronache di questi ultimi anni (non mi riferisco a quelle più lontane perché sono anche più terribili e più nere) per capire e constatare che purtroppo in questa nostra Isola, qualche volta vista - perché non dirlo, nessuno si offenda o si senta sminuito - come colonia alcuni, soprattutto giovani avventurosi, hanno ritenuto di fondare le loro fortune e la loro carriera. Di questo aspetto del problema, del quale non si parla se non raramente, la Sardegna è vittima.

Non vorrei scendere a riferimenti personali, perché non sono molto simpatici, ma chi vi parla è stato inquisito per 30 o 40 volte; solo per miracolo chi vi parla è sfuggito all'arresto, per miracolo! Perché una volta che si era permesso di denunciare un rappresentante delle forze dell'ordine, come ladro, come mistificatore, come imbrogliatore, come fedifrago anziché vedere sul banco degli imputati il reo, il responsabile di queste malefatte, sul banco degli imputati c'è andato il sottoscritto come calunniatore, salvo poi incontrare dei giudici anziani, sia in primo che in secondo grado, ed essere assolto con la formula più ampia. Però, le fotografie, le prime pagine dei giornali quelle le ho dovuto subire dalla A alla Z e senza poter protestare perché il mio avvocato diceva: "No, no, non replichiamo, per carità, perché la tua precisazione ver-

rebbe stampata in modo tale che tu continueresti ad essere il calunniatore o, addirittura, un ladro di pecore".

Ebbene, chi vi parla si è potuto difendere, ma quanti sono i nostri conterranei che non sono riusciti a fare altrettanto di fronte ad atti di autentica aggressione, posti in essere da manigoldi che calano nell'Isola sperando di fare facile carriera, sia tra le forze dell'ordine perché è già accaduto, sia nella magistratura perché è clamorosamente accaduto.

Allora, se tanto mi dà tanto, lasciate che io esprima da questa sede una parola di ringraziamento nei confronti delle nostre attente, servizievoli e antiche compagnie barracellari. I barracelli, qualcuno dice, qualche volta "ci marciavano". C'erano anche questi aspetti, è vero. Lo so perché io che nella mia vita ho vissuto tante esperienze, ho fatto anche il barracello; l'ho fatto per quattro o cinque anni durante la guerra, in un momento molto difficile anche per la sicurezza e l'ordine nelle campagne. Allora i furti erano all'ordine del giorno e lavorava con noi un tale che godeva di una certa "fama"; una sera questo diceva: "Sai, bisogna stare attenti qui perché..." e il compagno rispondeva: "Non preoccuparti, tu sei con noi, quindi in questa zona non può accadere nulla". C'erano quindi questi aspetti un po' folcloristici; però ricordo anche i servizi pesanti e duri in mezzo alla bufera, inseguimenti di greggi o di mandrie per 50, 60, 70, 80 chilometri, ininterrottamente, sotto la pioggia, sotto il vento, sotto la neve. Io ho vissuto questi fatti e ricordo con simpatia grandissima i miei compagni di ventura, i componenti della compagnia barracellare che collaborarono con me in quel periodo e rivolgo loro, da questa sede stasera, un vivo ringraziamento perché sono dei benemeriti. Non dimentichiamo infatti che questi signori (i turni prevedevano due notti alla settimana, due notti intere dal tramonto fino all'alba) svolgevano il loro servizio gratuitamente, con sacrifici immensi, stando all'addiaccio spesso non vestiti né calzati adeguatamente. E nel '42, '43, '44 qualche volta non erano neanche nutriti adeguatamente; eppure lavoravano gratis per il bene comune, per un fatto di solidarietà, di mutualità che ha dell'in-

credibile, ma è vero.

E allora, la Regione si prodighi per rivitalizzare questa antica e radicata istituzione che, miracolosamente, si è salvata dal naufragio di moltissimi valori. Un'istituzione che ancora perdura e resiste in moltissimi centri dell'interno dell'Isola; non certo in Gallura, non certo in alcune zone del Logudoro dove il furto di bestiame è scomparso da alcuni decenni, ma sicuramente nel Goceano, sicuramente nella Barbagia, sicuramente nel Sarrabus, sicuramente in tante plaghe della Sardegna dove è ancora viva e palpabile questa esigenza di autodifesa. E questo sia perché la Regione sarda non è stata in grado di dotarsi di un corpo regionale di vigilanza territoriale degno del ruolo che dovrebbe ricoprire, e sia perché lo Stato italiano preferisce adibire le nostre brave forze dell'ordine al servizio del Ministero delle finanze, per raccogliere dagli automobilisti quante più contravvenzioni è possibile.

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare l'onorevole Moi. Ne ha facoltà.

MOI (P.C.I.). La legge oggi in discussione, come è stato detto dal collega che mi ha preceduto, è parte integrante di un disegno complessivo di cui si sta dotando la nostra Regione nel campo della tutela dell'ambiente, della protezione civile e del volontariato.

C'è la legge già approvata, ancorché non ancora operante, sul Corpo forestale, ci sarà la legge sulla protezione civile in discussione in prima Commissione.

Sembra curioso che nel 1988, nella Sardegna odierna, alla vigilia dell'atto unico del 1992, sia ancora valido un istituto dalla storia plurisecolare che, in tempi lontani, trovò la sua ragione d'essere nella repressione di reati di area rurale, prevalentemente abigeato e pascolo abusivo, e con queste finalità si è mantenuto valido sino a pochi decenni fa. E' evidente che non sono venuti meno antichi reati, vecchi e tradizionali problemi di ordine pubblico e a quelli se ne sono aggiunti, negli ultimi venti o trent'anni, altri attinenti alla tutela dell'ambiente, soprattutto la lotta contro gli incendi. Questo provvedimento

di legge dimostra che si può coniugare efficacemente la tradizione con la modernità. Infatti, la storia della nostra isola ci tramanda questo istituto esistente solo nella nostra regione. Chi dice che si perderebbe tra le nebbie di un passato remotissimo, chi trova addirittura tra i greci e i latini consuetudini analoghe, ma questo non spiegherebbe come mai una civiltà ed un contesto geografico così vasti avrebbero lasciato solo alla nostra isola questa eredità.

Il Manno e il Tola, più realisticamente, lo ritengono una diretta filiazione dell'istituto dell'*incariga*, a sua volta derivato dalla *jura de iscolca*, sorta di giuramento cui erano obbligati nella repubblica di Sassari tutti i cittadini dai 17 ai 70 anni. Il Lei Spano lo considera importato dalla Spagna durante il dominio aragonese, identificando con esso l'istituto dei *guidarjos* e dei *padrarjos*, specie di polizia locale i cui membri venivano scelti tra i cittadini di condotta ineccepibile e di sicura fiducia, cui era devoluto il compito di ricercare, arrestare e denunciare gli autori di reati, di impedire furti di bestiame, danni ai terreni coltivati, e che rispondevano solidalmente dei danni materiali arrecati da terzi. Ma la menzione più antica dell'istituto, con caratteristiche simili alle attuali, si trova nello scritto del Quesada de Pilo; da esso si deduce che l'istituto nacque, agli albori del XVII secolo, in una Sardegna immiserita dalle ingrate condizioni naturali, dalla insaziata voracità dei governatori spagnoli, oppressa dal vassallaggio e dalla prepotente esosità dei baroni, dilaniata e avvilita dal banditismo che spadroneggiava impunito e feroce, da un capo all'altro dell'isola, largamente protetto dagli stessi feudatari i quali se ne servivano per consumare vendette e ribalderie.

Il governo aragonese privo di un corpo burocratico, senza finanze e senza credito, aveva istituito la polizia solo nei centri urbani più importanti lasciando completamente scoperto il restante territorio; e qualcosa di molto simile all'odierno barracellato nacque come risposta dal basso ai problemi di ordine pubblico, senza alcun riconoscimento da parte dell'autorità. La prima regolamentazione ufficiale è del 29 agosto 1799, sempre per sopperire alle insufficien-

ze delle forze di polizia; le compagnie barracellari furono abolite nel 1819, ricostituite nel 1827 e confermate con un editto del 1836. Una legge del 1853 riformò l'istituto abolendone l'obbligatorietà e affidandone l'istituzione, la disciplina e il controllo ai singoli comuni. Il regolamento numero 403 emanato con Regio decreto del 1898, ce lo consegna così come è oggi. L'articolo 12 del D.P.R. n. 348 del 1979 attribuisce alla Regione Sardegna competenze specifiche nel settore del barracellato, in applicazione dell'articolo 3 del nostro Statuto speciale in materia di polizia locale e rurale. L'istituto, che alla fine degli anni '50 in vaste zone era caduto in disuso, forse per mancanza di motivazioni, anche dove era più saldamente costituito, in questi ultimi anni si è rinvigorito un po' in tutta l'isola, anche come risposta fortemente volontaristica (di impegno personale e di gruppo) alla grave piaga degli incendi. In questi ultimi anni ci sono stati diversi convegni a carattere zonale e uno, molto importante, a livello regionale tenutosi a Bitti sotto il patrocinio dell'Assessorato degli enti locali, retto allora dall'onorevole Cogodi. In questo convegno si convenne unanimemente sulla necessità di disciplinare in modo organico il barracellato, ampliandone le finalità e dandogli un maggiore sostegno finanziario al fine di potenziarlo.

La Commissione consiliare ha lavorato su due testi, un disegno di legge e una proposta di legge della Democrazia Cristiana, per unificare i quali non ha dovuto fare molti sforzi, in quanto convergenti su molti punti. Ambedue adducevano le stesse motivazioni di ordine sociale, politico ed economico, affermando la necessità di dare risposte alle forti istanze provenienti da varie parti della nostra isola. L'Istituto infatti conserva ancora oggi la sua validità nell'azione di prevenzione e repressione dei reati legati all'ambiente agro-pastorale, primo fra tutti quello dell'abigeato, sul quale ritornerò brevemente in seguito. Ma, ai mali antichi se ne sono aggiunti dei nuovi: gli incendi, soprattutto, e altri legati ugualmente alla difesa dell'ambiente (depauperamento della flora e della fauna, caccia e pesca di frodo, forme varie di inquinamento); sono in effetti gli stessi problemi che hanno

portato alla legge sull'istituzione del Corpo forestale.

Sull'impianto della legge meglio dirà il relatore, l'onorevole Deiana, a me interessa sottolineare che, attraverso questo provvedimento, abbiamo voluto dare organicità e compiutezza a tutta la materia del barracellato, dotando l'Istituto di maggiori risorse finanziarie e, soprattutto, riconducendo all'ente locale, al Comune, la responsabilità di intrapresa, di coordinamento, di indirizzo, di controllo. Non va dimenticato infatti che anche la compagnia barracellare può deviare dai suoi compiti e vanno sempre ricondotti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale, al sindaco - cioè alle cariche elettive - la guida e l'indirizzo della stessa; i suoi componenti altrimenti potrebbero diventare nuovi *balentes* che introducono nelle campagne e nei nostri comuni elementi di tensione anziché toglierne. Il testo legislativo prevede l'assicurazione obbligatoria per i beni che rivestono interesse di carattere generale, e come tali meritevoli di tutela, prospetta l'adozione da parte dei Comuni di un regolamento barracellare che, pur impiantato su uno schema tipo che fornirà la Regione, si auspica venga adattato alla varietà e tipicità delle consuetudini locali. Importante è poi anche la previsione di corsi di formazione professionale e la possibilità che la militanza nel barracellato costituisca un titolo per accedere a concorsi tipo quelli per il Corpo forestale e così via.

Mi voglio brevemente soffermare sulla questione dell'abigeato: negli ultimi anni stiamo assistendo alla recrudescenza del fenomeno dei sequestri di persona e della criminalità nelle zone interne contro cose e persone impegnate nella pubblica amministrazione. Ma il reato più diffuso e in continua *escalation* rimane pur sempre quello dell'abigeato, che per le sue caratteristiche, per la tensione che crea nei paesi e nelle campagne, è un terribile terreno di coltura per reati ben più gravi. E' ancora attuale il giudizio espresso dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul banditismo secondo cui molte faide, che tanto drammaticamente hanno segnato e stanno segnando alcune nostre comunità, hanno avuto origine e hanno tuttora origine

da reati consumati nelle campagne, abigeato in testa e sconfinamenti di pascolo, da cui nascono prima gli sgarrettamenti e poi vendette sempre più gravi. In base ad un'opinione, abbastanza diffusa nel Nuorese, sequestri ed abigeato si alimenterebbero reciprocamente, ma il secondo reato pare stia diventando più lucroso del primo (se non altro i sequestratori sono sempre stati scoperti), per cui si pensa addirittura che si ricorra di volta in volta a questa o quell'altra forma di delinquenza per pagare persino le spese di giustizia alimentando così una catena che non ha mai fine. E non desta meraviglia che nei comuni dove è più diffuso l'abigeato non si riesca a costituire le compagnie barracellari, nonostante che negli ultimi anni siano sempre più numerosi i comuni che si stanno dotando di questo strumento.

Il Procuratore generale della Repubblica, Viarengo, nel suo discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario, ha più volte citato l'attività svolta dalle compagnie barracellari, esaltandone i meriti e la funzionalità, contro i reati tipici della criminalità delle zone interne e delle campagne. I barracelli inoltre hanno un'importante funzione di collaborazione con le forze dell'ordine e assommano in sé quelle caratteristiche e quelle qualità che - è stato detto in autorevoli sedi - dovrebbero avere le forze dell'ordine. Il ministro Scalfaro, nell'incontro che ebbe con noi, consiglieri regionali, e con i parlamentari del Nuorese sui problemi dell'ordine pubblico, dando la parola ai capi della polizia e dei carabinieri, ebbe appunto la conferma di quanto noi dicevamo: non ci vogliono più poliziotti o carabinieri, ma più professionalità. Abbiamo letto sui giornali delle retate effettuate nei giorni scorsi a Desulo. Circa in 300, tra poliziotti e carabinieri, hanno frugato in ogni casa, per trovare chi o che cosa? Niente e nessuno; praticamente hanno creato uno stato di guerra, inimicandosi la popolazione. A fronte dell'amplificazione datane sulla stampa (per dimostrare che le forze dell'ordine stanno facendo qualcosa) il risultato concreto, pratico, è stato piuttosto misero.

Un cenno sugli incendi e ho concluso. Anche nella legge sulla protezione civile è eviden-

ziato il ruolo di prevenzione affidato in primo luogo alle associazioni volontaristiche e al barracellato contro gli incendi. Contro gli incendi infatti occorre creare una cultura diffusa di tutela dell'ambiente, coinvolgere quanta più gente è possibile, diffondere la sensazione del sentirsi collettivamente mobilitati come quando è in gioco la stessa sopravvivenza. Ecco perché ci auguriamo che i barracelli formino tanti piccoli eserciti utili a diminuire la solitudine nelle nostre campagne o la solitudine, carica di tensione e di paura notturna, di alcune nostre comunità.

Permettetemi ora una cosa assolutamente irrituale e inusuale: un commento ai fatti verificatisi stamattina. Sarò breve perché non voglio che il Presidente mi richiami all'ordine. Io sono rimasta veramente meravigliata della bocciatura subita stamane da una legge presentata unitariamente da tre gruppi politici estremamente rappresentativi in Consiglio. La cosa strana è che si sia verificato tanto accanimento contro una legge, una legge di principi, che non avrebbe creato alcun sovvertimento né nell'immediato né in futuro; io penso che avrebbe posto semplicemente le basi per una graduale modifica di alcuni atteggiamenti che, comunque, la civiltà e il progresso spazzeranno via. Sicuramente invece leggi per le quali c'è spesa, per le quali c'è potere, saranno licenziate. Con questo, è evidente, non voglio incitare a votare contro la legge sui barracelli; sono sicura che non avrà nessun problema, ed è un bene. Mi rivolgo però alla coscienza di tutti voi che, stamattina, avete dato un esempio che non è certamente all'altezza dei tempi che stiamo vivendo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, pur rispettando l'eccezione fatta per la collega, io credo che una replica sarebbe necessaria proprio per rilevare la contraddizione in cui l'onorevole Moi è caduta. Ha fatto appello infatti alla coscienza dei consiglieri regionali; ma questi proprio in coscienza, attraverso il voto, hanno giudicato la demagogia di questo provvedimento.

Non voglio comunque dilungarmi sulla discussione di questa mattina che è stata abbastanza approfondita.

In relazione ai due testi in discussione noi diamo un parere favorevole su dei provvedimenti di ordine sociale ed economico che possono garantire tranquillità alle popolazioni che attendono questo tipo di assistenza; anche se, nel corso della mia illustrazione non mancherò di dire quali sono le nostre discordanze. Non farò alcun riferimento alla storia della compagnia barracellare perché gli aspetti storici sono stati ampiamente commentati; io inoltre li conosco più da vicino perché nella mia esperienza di consigliere comunale ho seguito con molto interesse l'aspetto della tranquillità nelle campagne. E vorrei evidenziare il fatto che per rendersi conto dell'abbandono completo (e data ormai da 20, 30 anni perché le compagnie barracellari hanno cessato di essere attive per lunghi decenni) delle campagne, da questo punto di vista, non c'era bisogno di attendere il varo né della "348" né, tanto meno, quello di leggi regionali sulla tutela dell'ambiente in senso lato.

Mi sorge un interrogativo: perché si è atteso tanto? Questa è la critica che rivolgo non tanto a questa Giunta ma a quelle che l'hanno preceduta. Non si è tenuto conto di questo importantissimo problema, la sorveglianza nelle campagne, se non in presenza delle proteste avanzate dalle popolazioni delle campagne, da coloro che a diverso titolo operano nei campi. Se si risponde solo alle sollecitazioni significa che queste Giunte non sono in grado di interpretare le esigenze delle popolazioni e, quindi, disattendono al loro ruolo. Questa per me è una democrazia alla rovescia, perché democrazia vuol dire anche interpretare i bisogni prima ancora che vengano prospettati dagli interessati; d'altra parte si tratterebbe di mantenere soltanto le promesse elettorali. Io voglio quindi sottolineare che soltanto in seguito alle pressioni delle popolazioni interessate si è posto mano al rinnovamento e alla riorganizzazione delle compagnie barracellari.

Quali sono i compiti assegnati a queste compagnie? Ai mali antichi, si è detto, si aggiun-

gono quelli moderni. Smettiamola, anche in questa circostanza, con pronunciamenti di carattere demagogico perché tra i compiti dei barracelli non rientra la prevenzione, ed eventualmente la repressione, dei reati previsti dalla famosa Commissione Medici.

Non prendiamo a pretesto pronunciamenti di quel periodo perché sappiamo che al riscontro con la realtà si sono rivelati un fallimento. L'industrializzazione della Sardegna, indicata dalla Commissione Medici come uno degli strumenti idonei a rimuovere le cause del banditismo, si è rivelata un *bluff* e un danno; così come è stato negativo l'invio dei caschi blu, perché sappiamo perfettamente che quei mali antichi potevano essere eliminati anche senza ricorrere alla violenza. Nelle due relazioni si dice che questi provvedimenti sono, in pratica, il frutto delle sollecitazioni e delle iniziative intraprese per prevenire e combattere alcuni fenomeni come la piaga atavica degli incendi (su cui mi soffermerò un po'), il sequestro di persona (non ne parliamo per carità) a scopo di estorsione, il depauperamento della flora e della fauna causato dalla caccia e dalla pesca di frodo, nonché tutte quelle forme di attività illecite che stanno mettendo in serio pericolo il territorio e le sue componenti produttive.

Per quanto riguarda il fenomeno degli incendi non è la prima volta che io affermo che soprattutto in questo dopoguerra, ma in modo particolare negli ultimi venti anni, pare che sia stata sollecitata l'industria dell'incendio; infatti nel tentativo di trovare delle scusanti, ci si è impegnati più nell'attività di spengimento degli incendi che non nella loro prevenzione. Questo significa che l'analisi di questo nostro male operata dalle varie Giunte, non solo l'attuale ma anche le precedenti o è sbagliata o è strumentale. Per far cessare gli incendi - lo sottolineo ancora una volta - è necessario dare forza al disegno della prevenzione perché anche i sindaci, anche i componenti della Giunta ed anche, soprattutto, il Procuratore generale della Repubblica, nella relazione di apertura dell'anno giudiziario, ci avvertono che, mentre impieghiamo forze e denari ingenti nella lotta contro gli incendi, siamo carenti nella prevenzione.

Tutti sanno chi sono gli incendiari, tutti sanno come agiscono ed i mezzi che usano in ogni circostanza; e sanno anche che esiste un'organizzazione ben precisa, perché non si spiega diversamente come contemporaneamente, quasi alla stessa ora, in tante parti della Sardegna sorga il rogo di quest'isola nel bel mezzo del Mediterraneo e del Tirreno. Questo è quanto sostengono gli addetti ai lavori, coloro che fanno gli accertamenti: magistratura, forze dell'ordine ed anche alcuni sindaci, anche se per la verità sono molto pochi quelli che denunciano questi fatti. Quindi il discorso è: non giustifichiamo il rinnovo della compagnia barracellare con la lotta contro gli incendi perché per questa esistono altre organizzazioni, l'ultima in ordine di tempo quella del Corpo forestale.

Qui si vuole (ecco il conflitto delle competenze) far carico alle compagnie barracellari di competenze che sono invece proprie del corpo forestale. Attento Assessore, che non si adducano pretesti alla parificazione dei due istituti quanto ad attribuzioni e ruoli perché sarebbe pericoloso. Il Corpo forestale infatti è un corpo armato, con competenze di carattere istituzionale attribuitegli dallo Stato, come capacità e potestà di denunciare ed, eventualmente, procedere agli arresti, difendersi con certi strumenti contro i trasgressori della legge; queste funzioni quindi non possono essere attribuite alle compagnie barracellari che diventerebbero un mero doppione del Corpo forestale.

E' un'osservazione di cui bisogna tener conto perché è pericoloso costituire corpi armati al di fuori di quelli statali; tanto più che in questa situazione di pluralismo politico (mi riferisco al '68 e agli anni successivi) potrebbero avere nell'avvenire anche aspetti, noi speriamo di no, di ordine rivoluzionario e quindi luttuoso.

Occorre quindi stabilire, per il ruolo specifico che hanno le compagnie barracellari, le procedure di formazione degli organici, in questo contesto, le responsabilità da attribuire ai comuni nella nomina non solo del capitano ma anche dei componenti la compagnia. Mi spiego: non basta una semplice indicazione nominativa; si parla, in prospettiva, di concorsi; si parla di formazione professionale per queste compa-

gnie che devono, in un mondo moderno, avere compiti molto più particolari e più specifici. E perché? Siamo nel 1988 e le campagne non si limitano soltanto ad estensioni infinite di piantagioni a grano, ad orzo, boschi o frutteti incustoditi; siamo in un'era moderna dove alle estese campagne di vigneti, di agrumeti o di cereali si sono sostituite le serre. L'agricoltura ha subito un processo di modernizzazione per cui ci dev'essere un adattamento degli organi preposti alla sorveglianza delle campagne. Sappiamo perfettamente, le cronache giornaliere ne sono piene, delle distruzioni, delle invasioni e dei furti nelle serre, nei cascinali e nei campi; si lamentano continuamente non solo i proprietari ma gli stessi lavoratori dipendenti, gli stessi braccianti agricoli che non hanno tregua né pace. Se, quindi, come i progetti di legge prevedono, le compagnie devono provvedere all'occorrenza anche alla vigilanza e alla sorveglianza, devono essere attrezzate; ma allora le conseguenze quali sono? Attualmente lo stato giuridico di queste compagnie barracellari è confuso; sono considerati come braccianti agricoli, come dipendenti della Regione? Nel provvedimento non è detto. Il loro rapporto di lavoro, da cui discende quello assicurativo, non può essere campato in aria né inventato; non si può pensare neanche a un rapporto di lavoro transitorio, temporaneo, occasionale se si prevede che la compagnia barracellare eserciti le sue funzioni per tutti i 360 giorni dell'anno.

Bisogna perciò definire anche questi aspetti soprattutto se, come io sostengo, la compagnia barracellare deve avere esclusivamente la funzione di segnalare ai comuni, ai carabinieri, alle forze dell'ordine in genere eventuali inadempienze compiute da coloro che scorribandano nelle campagne. La loro competenza si deve limitare solo a questo, senza invadere sfere di attività che sono proprie - lo ripeto - di altre istituzioni.

Bene, per chiarire meglio questi punti io suggerirei o che il testo venga emendato qui in Aula oppure che torni in Commissione. Un'altra osservazione, ed ho finito. Il testo in discussione prevede un regolamento tipo sia sull'ordinamento di queste compagnie barracellari, sia

sul reclutamento dei suoi componenti. Io sostengo, però, che il reclutamento non può avvenire attraverso la segnalazione dei nominativi da parte della Giunta comunale perché, il più delle volte, la scelta sarebbe frutto del clientelismo particolare dei vari Assessori.

(Interruzione dell'assessore Merella).

Certo, sto parlando per esperienza, Assessore. Nel comune dove io sono stato consigliere comunale, prima della conclusione della legislatura, i consiglieri della stessa maggioranza bocciarono i nominativi proposti dalla Giunta per sostituirli con altri di loro comodo. Poi abbiamo scoperto che era una questione di parentele e che i prescelti non si intendevano affatto di attività barracellare, tant'è che due giorni dopo la loro nomina rassegnarono le dimissioni.

Quindi, poiché questo provvedimento prevede anche la formazione professionale, cerchiamo di effettuare una selezione seria attraverso i concorsi. Questa modalità di assunzione permetterebbe di eliminare da un lato questa "porcheria" del clientelismo, e dall'altro evidenzerebbe come le funzioni di sorveglianza esercitate dai barracelli siano di interesse pubblico e non soltanto vincolate all'interesse dei privati che si associano per la tutela dei loro beni.

Concludo dicendo che noi voteremo a favore di questi provvedimenti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Deiana, relatore.

DEIANA (D.C.), relatore. Signor Presidente, colleghi del Consiglio, parlare di organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari non rappresenta una novità e non suscita entusiasmo, forse perché la storia plurisecolare dell'istituto barracellare è presente nelle conoscenze di tutti noi e del popolo sardo.

L'esperienza dei barracelli sulla nostra Isola vive nei secoli vicende alterne e configurazioni espletative diversificate.

Mi permetterete un breve *excursus* storico,

che non significa rievocazioni nostalgiche, ma promozione di un confronto tra l'esperienza del passato e quella del presente al fine di costruire un futuro migliore.

Le compagnie barracellari furono costituite intorno al 1650, in Sardegna, con il solo scopo di garantire e tutelare la proprietà agricola, facendo fronte ai furti e ai danneggiamenti. Le entrate costituite esclusivamente dalle "cotte di machizie", cioè dalle multe, e dalle "tenture", che era il premio per il riscatto del bestiame sequestrato. Il governo sabaudo legittimò l'istituto barracellare il 29 agosto 1799, rendendolo obbligatorio in tutti i comuni e conferendogli carattere di servizio pubblico. Le compagnie furono poi abolite nel 1819 e sostituite con i cacciatori reali di Sardegna con funzioni ben diverse. Vennero quindi ricostituite nel 1827, con carattere di forza pubblica, e formate dai cittadini più responsabili e assennati. Dopo circa dieci anni di esperienze e risultati vengono confermate come compagnie barracellari con l'Editto del 17 dicembre 1836.

Nei decenni successivi, e precisamente negli anni 1848, 1849 e 1850, si sviluppò un ampio dibattito. Furono presentate in Parlamento diverse proposte di legge per l'abolizione. Dopo ampie discussioni i sostenitori delle compagnie barracellari ebbero la meglio e il governo le normò con la legge 22 maggio 1853, numero 1533. Comunque, la legittimazione giuridica dell'istituto si ebbe con l'emanazione del regolamento, contenuto nel Regio Decreto del 14 luglio 1898, numero 403, che ne definiva gli ambiti di intervento, regolamento poi modificato con Regio Decreto 17 maggio 1946, numero 589. Le modifiche furono comunque di scarso interesse perché relative a modeste variazioni della misura dei compensi e del limite della competenza per la risoluzione delle controversie.

Le competenze attribuite alle compagnie rispecchiano chiaramente le condizioni sociali del periodo in quanto esse agiscono alla stregua di vecchi istituti di assicurazione, rivolti alla salvaguardia della pastorizia e dell'agricoltura, i cui componenti sono gravati dalla responsabilità in proprio ed anche in solido. I barracelli

operavano come guardiani delle greggi, dei pascoli e delle coltivazioni cercando di garantire la sicurezza del mondo agro-pastorale, impegnati il più delle volte nel tentare di restituire l'oggetto del furto al legittimo proprietario. L'azione, legata alla mentalità del tempo, era rivolta ad evitare o a reintegrare il furto che era allora considerato un atto più immorale dell'omicidio perché quest'ultimo, se riparatore di ingiuria o offesa, era visto come una giusta vendetta.

Oggi la società è cambiata e, con essa, è cambiato il vivere civile nelle sue varie espressioni. In generale, le richieste provenienti dai diversi livelli territoriali sono ampiamente diversificate e accentuatamente specificate. Dalla necessità di soddisfare nuovi bisogni e dall'esigenza di darvi risposte adeguate e aggiornate è emersa la volontà politica di strutturare, in modo moderno e attuale, l'istituto delle compagnie barracellari. Tale volontà politica è maturata soprattutto dalla considerazione del ruolo svolto dalle compagnie barracellari, considerato che la legge regionale 23 gennaio 1969 numero 4, ha dato soddisfazione parziale alle esigenze conosciute. In base quindi alla legittimazione derivante dal D.P.R. 19 giugno 1979, numero 348, sono state elaborate due iniziative legislative: la proposta di legge numero 285, della quale il sottoscritto è primo firmatario, e il disegno di legge numero 297 su proposta dell'allora assessore Cogodi. La prima Commissione, dopo ampio e approfondito dibattito ha approvato all'unanimità il testo ufficiale oggi in discussione.

Il provvedimento proposto al Consiglio per l'approvazione non ha la presunzione di contenere nell'articolato la formula onnipotente in grado di risolvere tutti i mali che affliggono la Sardegna; comunque nell'elaborazione si è prodotto lo sforzo necessario per dare alle compagnie barracellari l'autosufficienza indispensabile, cercando di attribuire ad esse i contenuti idonei per farne una forza di pace in grado di operare nel territorio. Il Consiglio regionale in quest'ultimo periodo ha ampiamente esaminato gli atti criminosi verificatisi in questi anni e, ripetutamente e coralmemente, ha condannato i trasgressori della legge responsabili di reati qua-

li attentati, sequestri di persona e, da non trascurare, abigeato, che ultimamente sembra passare inosservato anche se si stanno registrando aumenti di furti del bestiame.

L'aver subordinato l'immissione in servizio del barracello all'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte del Prefetto, con la conseguente prestazione di giuramento, ne garantisce lo *status* giuridico nell'espletamento del servizio. L'attribuzione di competenze in materia di polizia locale ed urbana, la possibilità di collaborare con le forze di polizia dello Stato, il potere di accertamento della violazione di norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa, permettono alla compagnia barracellare di configurarsi come corpo di polizia rurale ed urbana formato da volontari al servizio di altri cittadini. La richiesta del possesso dei requisiti per la nomina a componente della compagnia barracellare quali titolo di studio, idoneità fisica, eccetera, conferisce certezza di competenza e maturità di azione nel ruolo di integrazione e di cooperazione per la salvaguardia della proprietà privata e la tutela del patrimonio pubblico, essendo i barracelli allo stesso tempo custodi e tutori dei beni mobili ed immobili.

Tra le attività e le funzioni previste in legge, particolare importante assume quella della prevenzione e repressione degli incendi, piaga atavica e male luttuoso per i nostri conterranei e per il patrimonio ambientale. Sappiamo che le compagnie barracellari sono nella maggior parte composte da uomini che, lavorando e vivendo con operosità giornaliera nelle campagne, sono profondi conoscitori del proprio mondo; è giusto perciò aver individuato le compagnie barracellari come soggetti che operano nella veste dell'associazionismo volontario, con poteri di autonomia interna e di collaborazione esterna e con compiti di custodia, vigilanza e prevenzione. Esse, con l'esperienza acquisita nei secoli, arricchita di valori attuali, possono svolgere l'importante ruolo di ecologi socio-ambientali; con la presenza continua nelle campagne, sia per motivi di lavoro che di servizio, saranno all'avanguardia come unità di polizia ambientale perché autotutelanti e tutelanti del bene pri-

vato e pubblico.

Oggi noi constatiamo la vigenza della norma vecchia di un secolo; è attualmente in vigore infatti il regolamento 14 luglio 1898, numero 403, emanato in esecuzione del Regio Decreto 2 agosto 1897, numero 382, che trattava provvedimenti per la Sardegna.

Se ciò da un lato evidenzia lo stato di arretratezza, di accentuato disagio e l'abbandono in cui è stata relegata per lungo tempo la Sardegna, se ciò fa risaltare l'aspetto negativo del passato sardo, dall'altro lato ci offre l'originalità dell'istituto barracellare esistente solo nella nostra Isola e in nessun'altra regione d'Italia, né presso altri Stati. La legge in discussione, che il Consiglio regionale sta per approvare, rafforza e conferma la personalità giuridica peculiare e distinta della compagnia barracellare, e riconosce che la funzione svolta è, allo stesso tempo, primaria e complementare al pubblico e al privato. L'augurio quindi è che l'iniziativa, promossa da questo Consiglio regionale, possa avere pronto riscontro e conforme elaborazione di adeguata norma da parte del Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Signor Presidente, colleghi consiglieri, mi sia consentito di fare solo brevi cenni alle relazioni che hanno accompagnato il testo in esame, in quanto mi paiono compiute ed esaustive. A me interessa constatare come il Consiglio stia discutendo questo strumento legislativo unificato, che verte sull'organizzazione e il funzionamento delle compagnie barracellari, all'indomani di altri provvedimenti adottati dall'Assemblea non ultimo quello della costituzione di quattro nuove entità locali su cui l'Aula ha votato qualche giorno fa. Mi pare quindi che, da una disamina sull'operato del Consiglio, della Giunta e di questa maggioranza, forse non si fa fatica a scoprire un filo conduttore.

Il Consiglio ha esitato una legge sul corpo

di vigilanza forestale e di tutela ambientale; c'è all'attenzione e all'esame delle Commissioni un disegno di legge sulla protezione civile; sta per essere presentato in Giunta per poi passare al Consiglio un disegno di legge sulla polizia locale e rurale.

E' all'esame del Consiglio un disegno di legge sull'attuazione del titolo III del D.P.R. 348. Ma che cosa può e vuole significare l'approvazione o la discussione di questi ed altri provvedimenti, come ad esempio l'approvazione della legge 23 così detta di sanatoria o di riordino del settore urbanistico? A mio avviso tutto ciò può e vuole significare che questa Assemblea, lentamente ma passo dopo passo, sta realizzando quel progetto di società politica che molto spesso viene enunciata come la repubblica delle autonomie, di società politica che realizza nel decentramento e nella valorizzazione delle capacità e delle competenze delle risorse locali un momento fondamentale di esaltazione democratica, di crescita culturale e politica nonché di rafforzamento del tessuto democratico della stessa società sarda. Io credo che questo sia da porre al centro dell'attenzione di questa Assemblea.

Se noi, come mi sono permesso di dire, valutiamo in termini aperti, in termini di riflessione, in termini di meditazione – se mi è consentito – sul lavoro che la maggioranza e la Giunta regionale hanno proposto all'Assemblea e su cui l'Assemblea ha dibattuto e si è confrontata, noi forse alla fine di questa legislatura potremmo anche concludere – e ormai manca meno di un anno al termine di questo appuntamento – che quest'Aula ha lavorato, percorrendo una strada corretta e ha offerto alla società sarda momenti di miglioramento complessivo della qualità della propria vita in tanti settori.

Che cosa abbiamo voluto fare con la presentazione del disegno di legge sull'organizzazione e il funzionamento delle compagnie barracellari? Abbiamo voluto ammodernare uno strumento legislativo ed operativo per consentire, a chi sente questa esigenza di aggregarsi oltre che per tutelare le proprietà private, anche per concorrere alla salvaguardia di quei

valori che stanno diventando sempre più importanti e fondamentali, per una società moderna. Mi riferisco alla lotta contro gli incendi, alla lotta contro gli inquinamenti delle acque, o contro il formarsi di discariche abusive che noi vediamo, impotenti, percorrendo le strade della nostra Isola. Attraverso l'esaltazione di quel momento di associazione volontaristica, che è l'istituto della compagnia barracellare, noi troviamo risposte - a volte puntuali ed anche precise - ad interrogativi che, troppo spesso, altre istituzioni non possono e non riescono a dare perché presenti in numero limitato, perché non totalmente e interamente inserite nel contesto sociale e umano della nostra società, perché noi stessi, a volte, soffriamo di carenze che solo con l'iniziativa volontaristica riusciamo a superare. In questo solco e in questo alveo si colloca anche la proposta legislativa sulla protezione civile.

Dobbiamo cogliere il reale significato della espressione: "contributo e partecipazione volontaria"; ritengo che le cose di tutti, quelle che rivestono importanza stiano a cuore alla maggior parte dei cittadini sardi. Questo significa che è finita un'era in cui qualcuno e qualcosa, a volte indefinito e indefinibile, stava sopra tutti e doveva provvedere ai bisogni di tutti in termini anche indiscriminati. Questo significa che c'è una presa di coscienza sul fatto che ognuno di noi, nei modi che gli sono più congeniali, deve dare un contributo in termini di partecipazione, in termini di offerta di un proprio servizio personale, anche gratuito, ai bisogni vecchi e nuovi della società che cresce, che si sviluppa e che si modifica.

I colleghi che mi hanno preceduto hanno colto diversi aspetti del problema; il relatore ha svolto una cronistoria puntuale, di come si è sviluppata questa benemerita istituzione in Sardegna; un'istituzione oltretutto unica nel Meridione d'Italia ed io dico anche in tutta l'Europa meridionale, cioè in quella parte di territorio che ha caratteristiche molto simili, in Italia e al di fuori d'Italia, a quelle della Sardegna. E mi paiono degni di ascolto i dubbi prospettati ed esternati dal collega Murru, non soltanto sul fatto che si sia atteso tanto per arrivare a questo

appuntamento (speriamo di approvazione legislativa di questo disegno di legge) ma anche, e soprattutto, per quanto riguarda la collocazione precisa e puntuale dei compiti, dei diritti e dei doveri di una compagnia barracellare e dell'esame approfondito di ciò che significa custodia di proprietà privata ed anche attenzione e salvaguardia della cosa pubblica. A mio avviso però questi dubbi non hanno motivo di esistere, proprio perché - come dicevo - si sta sviluppando ed esaltando quel concetto di società pluralistica e partecipata, realmente partecipata, non nell'avanzare diritti da pretendere ma nell'operare anche nell'ambito di doveri da eseguire. Per quanto riguarda poi l'aspetto della tutela della proprietà privata vi sono dei rapporti di cause ed effetto nel senso che è mantenuta in legge quella concezione di assicurazione obbligatoria che impegna la compagnia barracellare alla tutela di chi, obbligatoriamente, è tenuto ad assicurarsi; c'è poi quella estensione di compiti e di doveri che derivano praticamente da una nuova presa di coscienza del cittadino, che sono compiti e doveri che dovrebbero essere quelli di qualsiasi cittadino che pur non faccia parte della compagnia barracellare. Perché un cittadino che vede un altro cittadino che appicca un incendio, che inquina, che mette le premesse perché si crei una discarica abusiva dovrebbe sentire l'obbligo di operare se non in termini di prevenzione almeno in termini di denuncia; si deve capire infatti che la società non può più tollerare questi abusi indiscriminati, queste vacanze, queste illecità. Quindi a mio avviso è ben delimitato e ben definito in legge (e ben coglie lo spirito di collaborazione volontaristica il disegno di legge) quanto il collega Murru poneva in termini di dubbio problematico.

Certo, poiché si auspica che le compagnie barracellari abbiano a moltiplicarsi ed abbiano ad avere effetti cosiddetti a cascata, forse le risorse poste a disposizione dall'Amministrazione regionale non sono tante e neanche coerenti con quello che tutti pensiamo dovrebbero, e potrebbero, fare le compagnie barracellari. Ma, una volta che questo progetto di legge sarà legge regionale, ed avrà compiuto il suo necessario periodo di assestamento, io sono convinto

che potrà subire delle modificazioni tali da permettere una diffusione e un aumento del numero delle compagnie barracellari. Io ritengo che – come dicevo all'inizio e mi avvio a concludere questo mio brevissimo intervento – se il Consiglio regionale opera una valutazione su quello che ha fatto e resta da fare in questo settore, e se ha la forza, in tutte le sue componenti, Giunta, maggioranza ed opposizione, di operare con coraggio può concludere in termini estremamente positivi questa legislatura. Una legislatura tutta improntata non solo alla realizzazione di quel concetto filosofico di cui parlavo prima: deleghe agli enti locali, realizzazione massima delle capacità autonomistiche, crescita delle capacità autonome degli enti locali di elaborazione culturale e di tenuta del tessuto democratico; ma tesa anche (se si avrà coscienza di ciò che si può e si deve fare) a porre una serie di punti fermi sempre coerenti con le iniziative che già sono state adottate, o si stanno adottando, in questo senso. E parlo della possibilità che ha questo Consiglio di esitare, entro la fine della legislatura, una legge urbanistica generale. Che attinenza può esserci tra il parlare della organizzazione e del funzionamento delle compagnie barracellari e l'auspicio di un'approvazione di una legge urbanistica generale? Quello che questo Consiglio regionale bene opera nell'emanare norme, nel disciplinare attività, nel dare deleghe agli enti locali, nel farli crescere, nel tutelare e nel salvaguardare complessivamente il proprio territorio ed il proprio ambiente.

Io sono convinto che ci sono premesse e potenzialità perché questo avvenga; io sono convinto che, se questo sapremo fare, potremo pensare tra un anno che questa legislatura è stata sotto questo profilo estremamente produttiva ed estremamente esaltante.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

COGODI (P.C.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto e mi accingo – dico subito

molto sommessamente – ad interloquire in questa discussione generale, ben conscio che le cose essenziali e principali sono state già dette e dai colleghi nella discussione generale e, principalmente, dal collega assessore Merella che porta attualmente la responsabilità del settore. Ciò nonostante, avendo per circa due anni dedicato attenzione, studio, considerazione e confronto a questa tematica, ho ritenuto e ritengo, senza impegnare più di tanto il tempo prezioso dei colleghi del Consiglio, di dover dire alcune cose.

Ho detto attenzione, studio e confronto per lungo tempo. Mi pare infatti che mai un provvedimento proposto all'attenzione del Consiglio regionale sia nato con un confronto sociale, culturale, scientifico pari a quello che accompagna questo progetto di legge. Tre convegni regionali di massimo livello, due tenuti a distanza di un anno a Bitti e a Nuoro, con la partecipazione degli amministratori locali, delle compagnie barracellari esistenti, dei parlamentari, dei magistrati, delle forze di polizia e più in generale delle forze dell'ordine. Un confronto approfondito che doveva portare ad elaborare un disegno di legge, come questo, che apparentemente, e solo apparentemente, rientra nel novero di quella categoria che si usa definire delle leggi regionali; rappresenta invece, a mio modesto parere, una legge importante che chiama in causa valori profondi e principi e metodi di organizzazione della vita civile, come poche altre leggi questo Consiglio regionale, in questo ultimo lasso di tempo, è stato chiamato ad affrontare.

Questa non è una leggina, io non so quale sorte avrà nella considerazione e nella valutazione di compatibilità tecnica da parte del Governo, però il Consiglio regionale deve essere edotto del fatto che questa legge contiene principi fondamentali di auto-organizzazione sociale e di espressione di valori autonomi della collettività regionale, che meritano e meriteranno di essere difesi fino in fondo. Questa non è una legge di semplice riordino organizzativo, onorevoli colleghi, questa è una legge di ordinamento, di disciplina legale, di valori fondamentali della società civile sarda. Le compagnie barracellari non sono solo un istituto antico, sono un istituto

antico controverso e per molti versi nuovo. E' la storia travagliata del rapporto esistente in questa Regione fra il potere costituito da un lato e gli interessi popolari e la società civile dall'altro che non sempre hanno coinciso, e non sempre neppure sono andati per linee convergenti, come oggi le leggi e gli ordinamenti democratici invece consentono di intravedere. Potere costituito e interesse fondamentale della società civile, che non coincidono ma tendenzialmente convergono.

Il barracellato è un istituto plurisecolare, è un antico e oggi esclusivo privilegio residuo di questa Regione; è rimasto anche in una provincia della Sicilia, però è un residuo monco, inattivo, inerte, non esiste più, è spento, è morto. Come sistema legale è un istituto giuridico vigente solo in Sardegna; una derivazione di quegli antichi istituti nati per opprimere, perché il bargello era la guardia privata del feudatario, era la guardia in armi (di derivazione e poi di imitazione spagnolesca) a difesa dell'interesse privato e privilegiato, divenuto poi braccio armato dei poteri privilegiati minoritari e prevaricanti, dei forti, e per questa ragione contestati e distrutti nei secoli, questa è la storia del barracellato. Un istituto via via reintrodotta, in funzione poliziesca, in esito a contestazioni sociali che ne imponevano la distruzione da parte del principe illuminato. E poi, da ultimo, è ancora vigente l'istituto, questo che conosciamo, reintrodotta nel 1898, ancora una volta come misura di polizia.

Novant'anni senza un aggiornamento normativo, quasi un secolo, senza un intervento istituzionale di sorta che ne abbia decretato la modifica o l'abrogazione. E però resiste, rimane, e negli ultimi anni torna per capacità di autopropulsione, per capacità di autodeterminazione. Intendo dire che un istituto giuridico che duri così, quasi un secolo, modificandosi, ammodernandosi, deperendo e risorgendo, vuol dire che al suo interno ha una capacità vitale che passa per l'interesse delle persone. E, infatti, l'idea di un aggiornamento, di un riordino e di un ammodernamento, intendo dire di un recupero democratico di questo vecchio istituto, è venuta in mente ad un assessore o ad una

Giunta regionale non per una improvvisa folgorazione, ma perché dai territori, dalle ottanta compagnie barracellari ricostituite autonomamente in Sardegna negli ultimi anni, principalmente nelle zone interne, è venuta una domanda di nuova regolamentazione e di riconduzione ai canoni democratici di questo antico istituto.

Ecco, a me pare che in questa vicenda vi sia un segno della volontà popolare di far vivere gli strumenti ai quali tiene e, insieme, la capacità dell'autonomia regionale di saper rispondere a queste domande di partecipazione e di autoregolamentazione che vengono dalla società civile. In materia di polizia urbana e rurale questa Regione non ha potere dall'altro ieri, ha potere dal 1948, da quando esiste il suo Statuto, un potere rafforzato e specificato dalle norme di attuazione, tra cui il D.P.R. 348 del 1979.

Attraverso i poteri nuovi dell'autonomia è quindi possibile un potere di organizzazione e di intervento della Regione Sardegna in materia di polizia urbana e rurale; e, di conseguenza si può recuperare questo antico istituto, non sempre nobile, per le cose che ho detto, ma riutilizzabile in funzione moderna e democratica.

Ecco secondo me va detto e va percepito dal Consiglio regionale, che autonomia e specialità non significano sempre e solo, un ritaglio di competenza, su cose generali o generiche, cose usuali, cose che fa lo Stato e che in parte posso fare io; ma autonomia e specialità vogliono dire anche, e qualche volta principalmente, la capacità di auto-organizzazione, di disciplina, di utilizzazione di cose diverse, uniche, speciali, che derivano dalla consapevolezza, dagli umori e anche dal patrimonio, non sempre positivo in partenza, ma riducibile in positivo, che la storia ci tramanda. In questa legge vi è questo segno: la capacità nostra di rivolgere al positivo un istituto che, certamente, non era nato e non ha mai esercitato le sue funzioni come valore democratico.

Le compagnie barracellari, infatti, anche nell'attuale ordinamento sono costituite dai proprietari di terre; le compagnie barracellari sono le istituzioni locali a difesa del patrimonio terriero; e meno male che oggi proprietà e impresa nelle campagne, nell'azienda agro-pasto-

rale, in gran parte coincidono. Ma quando la proprietà non coincideva con l'impresa, quando il proprietario era cosa diversa e contrapposta al pastore, la compagnia barracellare aveva una funzione meramente di difesa esasperata del diritto di proprietà contro il pastore. Ecco il contrasto, spesso violento, che ha portato alla brutta fama ed alla distruzione sia delle stesse compagnie barracellari che di gran parte del territorio della Sardegna. Bisogna che noi abbiamo consapevolezza di questo cammino, altrimenti è difficile riuscire a spiegare alla gente che cosa intendiamo oggi per riordino e nuova funzione delle compagnie barracellari.

Oggi il regime fondiario si è fortemente modificato; in gran parte l'impresa agricola e pastorale coincidono con la proprietà della terra. Barracello, cioè guardiano dei beni privati nell'interesse pubblico, possono esserlo il pastore, il contadino in quanto proprietari; anche il bracciante. Non era così prima.

BECCIU (D.C.). Serviva a non far rubare il terreno?

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Certo, serviva alla difesa esasperata di uno degli aspetti importanti della vita civile, che era la difesa del frutto.

BECCIU (D.C.). Questo è in contrasto con quello che diceva prima. Ma perché rubavano il terreno?

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. No, occorreva custodire il terreno per impedire che venissero rubati i frutti. Chi conosce - e mi pare che Isoni abbia detto cose sensate in proposito - la vera storia di queste vicende sa queste cose. Quello che io intendo dire è che, quando la Regione emana una legge, è importante il messaggio che arriva ai destinatari della legge stessa. In questo testo unificato, elaborato non da una parte politica ma dall'insieme del Consiglio regionale, in una obiettiva valutazione di istituti giuridici, di finalità e di

valori unitari (e ci tenevo a dire che dal mio punto di vista non è un fatto secondario) il messaggio innovativo è costituito da questo *mix* di volontariato e di professionalità vera, quella che si impara sul campo. I componenti di questo istituto sono custodi dei beni privati e pubblici nel territorio del proprio Comune; volontari, e qui sta il valore della partecipazione che non sono assunti né dal Comune né dalla Regione ma sono persone che si mettono a disposizione della pubblica utilità e, nello stesso tempo, sanno dove si cammina in campagna, chi si muove in campagna, come si custodisce la campagna di giorno e di notte. Questa legge di riordino introduce quindi un principio molto importante e, direi, un valore educativo. E' soprattutto, un riconoscimento per quanti già fanno questo servizio.

I barracelli attualmente in Sardegna sono oltre 4.000, organizzati in compagnie non assistite, se non in modo irrisorio, dal danaro e dalla norma regionale; in modo irrisorio! E sono 4.000 tutori del bene pubblico nelle campagne, a rischio - perché non dirle queste cose? -, espressione di valori civili che meritano un'ora di considerazione, che non occuperò tutta io, da parte del Consiglio regionale. Volevo dire principalmente queste cose. E ancora: da corpo di prevalente caratterizzazione di polizia, quale era l'antica compagnia barracellare, la legge regionale in discussione propone di recuperare questi valori come funzione civile; quindi non più i barracelli in funzione surrettizia degli organi addetti all'ordine pubblico (polizia di Stato, Prefettura e carabinieri), ma barracelli che rispondono, principalmente, all'autorità politica principale, espressione diretta delle popolazioni: il Consiglio comunale e il Sindaco.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIRETTA

(Segue COGODI). E su questo, io voglio dirlo, è stata avanzata l'unica forte obiezione, nel confronto anche tecnico, sotto forma di un possibile dubbio di legittimità. Ma chi crede nei poteri democratici e chi ritiene che il Consiglio comunale e il Sindaco nella loro autonomia, nel loro potere e nella loro responsabilità, anche di

ordine pubblico, possano benissimo assolvere a funzioni generali, anche statuali, non può dubitare del fatto che la compagnia barracellare possa benissimo rispondere non al Prefetto, non al Questore, ma al Sindaco e al Consiglio comunale. Da questi organi, avendone la fiducia, può ottenere una regolamentazione che, in base alle direttive e ai criteri generali dettati dalla legge regionale, adatti l'ordinamento locale alle esigenze proprie di ogni comune che non sono uguali dappertutto. Una cosa è infatti il comune del Campidano irriguo con i suoi territori e con i suoi campi coltivati e recintati, le sue serre e i suoi orti, i suoi confini visibili, altra cosa sono i territori delle zone interne, la collina, la montagna spesso sterminata non percorsa da tante strade, dove l'elemento del percorso umano è fondamentale rispetto a tanti altri modi di controllo.

Non può esservi un regolamento uguale per ogni situazione: ecco la specificazione comunale, l'atto di autonomia, la delega che la Regione fa ai comuni perché possano in sede locale, in base ai loro interessi e ai loro valori, normare l'espressione diretta di questo servizio pubblico.

E da ultimo, voglio dirlo, non deve sfuggire un altro elemento innovativo di questa legge. Questo corpo, era originariamente chiamato, e ancora lo è, alla custodia dei beni privati, eccezione fatta per un punto contenuto nel regolamento del 1898: la custodia dei Monti frumentari, detti anche Monti granatici. I Monti frumentari erano l'unico bene custodito dalle compagnie barracellari dentro il centro abitato; e ben s'intende, perché il Monte frumentario era il deposito dei privati, il salvadanaio dei prodotti della campagna. Noi abbiamo, recuperando questa competenza di custodia del bene pubblico unico ed esclusivo che era il Monte frumentario, allargato la competenza e introdotto una funzione più generale di custodia dei beni pubblici nell'ambito urbano. Questo, non può sfuggire, è un passaggio importante perché vuol dire che saranno custodite la casa comunale, le scuole, i centri civici; questo vuol dire che ci sarà una presenza locale di fiducia nei nostri centri abitati delle città e dei paesi dell'interno che vige-

lerà per evitare quelle difficoltà e, purtroppo, quei drammi – e qualche volta sono tragedie – che nascono dalla mancata custodia e presenza vigilante delle forze dell'ordine. Forze dell'ordine che, essendo spesso troppo esterne a quell'ambiente sono incapaci di capire cosa possa succedere nella notte in una campagna o in un centro abitato della Sardegna.

Questo fatto è importante perché i barracelli saranno una presenza di polizia, ma una presenza fiduciaria di gente del luogo, di gente che sa, di gente che conosce ed è conosciuta; quindi è un tentativo di risposta a tante domande di presenza e di ordine pubblico democratico che viene dalle nostre popolazioni e di cui, spesso, abbiamo noi stessi discusso e sostenuto essere necessaria.

Da ultimo non sfugga nemmeno questo aspetto: la tutela dei diritti del cittadino e del fruitore del servizio. Nella legge che noi ci accingiamo ad approvare prevediamo infatti che questo servizio sia in funzione della generalità dei cittadini, della custodia dei beni privati e dei beni pubblici ma anche in funzione della giusta tutela e risarcimento dei danni che derivassero al privato che si assicura, cosa che oggi non è garantita.

Infatti noi prevediamo che l'assicurazione dei beni sia obbligatoria per tutti (rimane ai comuni da definire l'entità di questa tariffa assicurativa); abbiamo stabilito che il 70 per cento dei proventi della compagnia barracellare costituisca un fondo di garanzia per il risarcimento necessario dei danni ai beni pubblici e privati che derivasse dalla mancata custodia, oppure si trasformi in premio di operosità per la compagnia barracellare che eviti i danni e quindi abbia dal miglior servizio un incentivo, anche finanziario ed economico, alla propria attività. Un principio, come si può vedere, ben lontano da quello contenuto nell'attuale sistema, che è un po' il vizio che ha corroso le vecchie compagnie barracellari, cioè quello della cosiddetta responsabilità oggettiva che ha provocato un rifiuto generalizzato delle popolazioni. L'istituto precedente si chiamava *sa carrera*, cioè il pastore che aveva zona in un determinato ambito del territorio poteva essere chiamato a rispondere

dei danni che si verificavano intorno. E questo ha prodotto il conflitto, l'odio, e quindi la distruzione della vecchia compagnia barracellare.

Il principio della responsabilità oggettiva non può esistere, è contro la coscienza civile perché il responsabile del danno deve essere perseguito, e chi non è identificato come danneggiante non può essere chiamato a pagare. Ecco la ragione per cui le compagnie hanno determinato contrasti sociali e sono venute meno. La legge regionale introduce i principi moderni del diritto, dei valori e quindi ordina davvero questa materia non solo in ragione della nuova organizzazione ma in ragione dei nuovi valori.

Chiedo scusa se ho voluto dire queste cose, ma sono le cose discusse, le cose confrontate, le cose frutto non di considerazione personale ma di confronto ampio sul piano sociale e istituzionale e che mi pare servano a completamento delle cose già dette, l'ho premesso, essenzialmente dal collega assessore Merella che porta oggi la responsabilità del settore. Ho voluto ribadirle per dare ragione dell'itinerario che si è percorso, del significato complessivo di questo disegno di legge e degli obiettivi che esso si propone.

Io credo che, per quanto possibile, anche gli ulteriori approfondimenti e specificazioni che verranno nell'esame dell'articolato possono consentirci non solo di migliorare tecnicamente il disegno di legge ma, principalmente, di salvaguardare questi aspetti fondamentali di contenuto e di obiettivo che legittimano il fatto che questa è una legge che io ritengo, mi permetto ancora di dirlo, non di secondaria importanza ma importante, davvero, per la nostra Regione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANNA

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Catte. Su che cosa?

CATTE (P.R.I.). Sul Regolamento.

PRESIDENTE. Prego onorevole Catte.

CATTE (P.R.I.). Presidente, le chiedo di

conoscere la sua opinione in merito alle repliche all'argomento in discussione. Chiedo di sapere se sono compatibili, non solo con la prassi ma anche con l'articolo 78 del Regolamento il quale recita: "Chiusa la discussione generale al Presidente della Giunta ed agli Assessori è data facoltà di parlare per dichiarazioni a nome della Giunta ed ai consiglieri per una pura e succinta spiegazione del proprio voto, la quale non può oltrepassare i cinque minuti e dev'essere fatta prima della votazione".

PRESIDENTE. Onorevole Catte io sto assumendo la presidenza in questo momento, pur essendo stato informato, naturalmente, dal presidente Piretta sullo svolgimento della discussione e sulla replica della Giunta regionale. Come lei sa la Giunta, chiusa la discussione generale, ha diritto di intervenire e di norma intervengono a nome della stessa il Presidente o un Assessore regionale. Ci sono stati però anche precedenti - sicuramente lei li conosce - di interventi, in sede di replica, di più rappresentanti della Giunta regionale. Ed è quello che è avvenuto anche stasera. I cinque minuti ai quali lei fa riferimento riguardano i consiglieri che intervengono per la cosiddetta dichiarazione di voto. La replica della Giunta, onorevole Catte, non prevede invece limiti, né di tempo, né di rappresentanti; questa è prassi consolidata e confermata.

Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, Segretaria:

TITOLO

Organizzazione e funzioni delle compagnie barracellari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

PES, Segretario:

Art. 1

Principi generali

La Regione autonoma della Sardegna, nell'esercizio delle potestà in materia di polizia locale e rurale ad essa attribuite dall'articolo 3, lettera c), del proprio Statuto speciale e dal primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, promuove e favorisce l'istituzione ed il potenziamento delle compagnie barracellari, di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, secondo le disposizioni della presente legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mura. Ne ha facoltà.

MURA (D.C.). Grazie onorevole Presidente. Il quesito formulato dall'onorevole Cattece lo siamo posti in molti perché non trovavamo spiegazione all'intervento dell'assessore Cogodi, seguito a quello, esauriente dell'assessore Merella. E, vista la maretta esistente ed alcuni inconvenienti che si stanno verificando, qualcuno malignava che era necessario parlassero entrambi perché rappresentanti di espressioni e di partiti diversi. In definitiva invece, credo sia giusto che l'assessore Cogodi, il quale ha presentato il disegno di legge, abbia sentito la necessità di parlare a conclusione del dibattito.

Il provvedimento oggi in discussione è un classico esempio, credo, atto a smentire coloro i quali - e non sono pochi per la verità - affermano che l'opposizione della Democrazia Cristiana non è costruttiva perché si limita a criticare l'iniziativa della Giunta e della maggioranza; magari rallentandone la marcia, come diceva l'onorevole Moi, l'altro giorno, durante il dibattito sui comuni di nuova istituzione. In questo caso la Democrazia Cristiana ha presentato, in data 19 dicembre 1986, una sua proposta di

legge cui ha fatto seguito, al traino, quella della Giunta regionale.

E la Giunta è stata comunque pressata, sollecitata, incalzata dall'azione complessiva del Gruppo D.C. (anche attraverso convegni che hanno preceduto quelli poi organizzati dall'Assessore) e, in modo particolare, da quella del collega Luca Deiana che si è assunto l'onere della prima stesura della proposta di legge. I tempi per l'esame, l'unificazione e quindi l'approvazione in Commissione sono stati direi solleciti, e nel giro di un anno il testo è pervenuto in Consiglio; qui però si è fermato nonostante l'iscrizione all'ordine del giorno. Non vorrei, a questo proposito, che su questo si addebitassero responsabilità alla Democrazia Cristiana, perché da parte nostra non ve n'è alcuna. Oggi, finalmente, il Consiglio regionale esamina le nuove norme che regolamentano le compagnie barracellari. Si tratta di un adeguamento alla nuova realtà di norme vecchie di un secolo, come ricordavano poco fa gli Assessori, che risalgono appunto al Regio Decreto numero 403 del 1898. Ma questa Regione è in grave ritardo anche rispetto al Decreto del Presidente della Repubblica, numero 348, che dal '79 demandava alle regioni le competenze in questa materia. E, si badi bene, che questi riferimenti non li sto facendo per stabilire responsabilità dell'attuale Assessore o del precedente, ma perché credo sia giusto riconoscere che spesso noi tutti, consiglieri regionali, contestiamo al governo centrale la mancanza di scelte. Però, quando le scelte vengono fatte qualche volta rimangono inoperanti in attesa che la Giunta regionale faccia proposta e il Consiglio le approvi.

Eppure questo è un argomento (confermo quanto i colleghi che mi hanno preceduto hanno detto) di grande importanza, di particolare importanza per la nostra Isola e soprattutto per le cosiddette zone interne. Intendo parlare, onorevoli colleghi, del problema dell'ordine pubblico e cioè del sequestro di persona, degli attentati agli amministratori, dell'aumento dell'abigeato (e non vorrei essere frainteso quando dico queste cose); chiaramente, non voglio dire che con questa legge intendiamo risolvere tutti questi problemi gravissimi ma, certamente, un

contributo lo si intende dare e lo si darà sicuramente.

Sono convinto che sono fenomeni radicati nella società sarda e, in modo particolare nella società barbaricina, quindi non di facile soluzione. Occorre ben altro per risolvere questi problemi! Questo Consiglio, d'altronde, ha spesso affrontato l'argomento; ha approvato per ben due volte l'istituzione di Commissioni speciali, la seconda istituita nell'attuale legislatura che, dopo un lungo travaglio, proprio in questi giorni pare abbia iniziato l'attività. Ebbene, io credo che questa legge dia un contributo alla soluzione di questi problemi e in questo senso svolgerò le mie osservazioni.

Nella proposta unificata della Commissione si affida alla compagnia barracellare la salvaguardia della proprietà che ha in custodia. Questo è un grande compito, un compito di grande importanza, perché i barracelli sono esposti a molti pericoli; alcuni di questi trovano origine nel comportamento tradizionale degli uomini della campagna sarda, altri invece, in particolare quelli dei giovani sono nuovi e favoriti da orientamenti moderni. Altri pericoli possono essere determinati anche dai mezzi di trasporto moderni, che vengono molto spesso utilizzati nelle campagne per favorire le attività non lecite. Per cui quando si dice in norma che le compagnie barracellari devono collaborare, su richiesta, con le autorità istituzionali, si affida alle stesse un compito di grandissima importanza che, forse, non traspare sufficientemente. Però se si riesce ad integrare e coordinare l'attività delle compagnie con quella delle forze dell'ordine avremo veramente un servizio efficiente ed efficace, come diceva l'assessore Merella.

Certo, l'esperienza del passato ci ha dimostrato molto spesso che tra queste diverse parti non vi è stata mai una grande armonia; anzi, molto spesso, l'azione delle compagnie barracellari è stata sottoposta ad interventi di controllo, di verifica e qualche volta si sono avute persino delle denunce.

Tra le nuove mansioni vi è la prevenzione e la repressione delle infrazioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 915, del 1982, in materia di controllo degli

scarichi di rifiuti civili e industriali. Gli uni e gli altri esistono, e sono pericolosi, nella nostra società. Li troviamo, quelli industriali, a Cagliari, a Porto Torres e altrove, ma ormai anche all'interno delle città (dove più che di attività industriale vera e propria si può parlare di attività di carattere artigianale) i rifiuti civili sono spesso causa sia di infezione, soprattutto per i ragazzi, che, purtroppo, di incendi. Un'azione di controllo, di verifica, di rispetto verso l'uomo e l'ambiente è quanto mai opportuna perché i vigili urbani, che sono preposti a questo controllo, hanno ben altre e diverse competenze che non consentono loro un'attività in questo settore. Quindi questa attività, portata avanti dalle compagnie barracellari, credo possa essere di grande aiuto per la società. Altra funzione importante assegnata alle compagnie, in collaborazione con gli organi istituzionali a ciò preposti, è la salvaguardia e la tutela del patrimonio boschivo, forestale e silvopastorale, la protezione della natura, delle riserve, dei parchi, delle aree vincolate e di quelle protette, così come stabiliscono le nostre leggi. Un compito, questo, sempre e dovunque importante, ma in modo particolare nella nostra Isola che in questo senso è molto ricca, perché è un punto di riferimento per gli esperti, per i turisti, per chiunque ami e rispetti la natura e le sue bellezze.

Queste funzioni le compagnie barracellari dovranno svolgerle in collaborazione con il corpo forestale: con quello attuale, ridotto ai minimi termini, ma soprattutto con quello futuro se e quando verrà partorito, assessore Merella, da questa Giunta e da questa maggioranza. Il nuovo corpo di vigilanza ambientale, infatti, tarda ad arrivare; magari arriverà alla vigilia delle elezioni! E dicendo così non voglio fare nessun riferimento o accostamento, per quanto naturale e logico possa essere. La presente legge allarga ancora i compiti delle compagnie barracellari ad altri due campi che per la Sardegna sono di vitale importanza: la caccia e la pesca; due attività di larghissima partecipazione ma senza controllo alcuno e, se esiste, esiste solo sulla carta. Le compagnie barracellari che conoscono i luoghi, gli usi e i costumi del proprio paese, sono in condizioni di operare molto bene

per regolamentare questi due settori in una Regione dove buona parte della popolazione si occupa di caccia e di pesca. Se, come suol dirsi, l'Italia è un paese di poeti e di navigatori, ebbene, in Sardegna possiamo aggiungere anche di cacciatori e di pescatori. Nella nostra Regione quindi la funzione delle compagnie barracellari è di notevole rilevanza.

Non mi soffermo sulle scelte, sulle competenze tradizionali, sulle modalità d'intervento; mi piace ricordare e riconfermare invece l'importanza che io do alla collaborazione tra le compagnie dei vari comuni, la necessità e l'opportunità della collaborazione tra le compagnie barracellari e gli altri organi istituzionali che esistono nel nostro Paese. Un altro elemento significativo è il regolamento barracellare che i comuni dovranno adottare; e, in questo senso, io inviterei l'Assessore ad elaborare un regolamento tipo sulla cui scia i Comuni elaboreranno il proprio altrimenti le amministrazioni locali, difficilmente, troveranno il tempo (o lo troveranno molto, ma molto in là) per adempiere a queste previsioni legislative.

Per quanto concerne i finanziamenti sono dell'opinione che andrebbero aumentati, non solo per le compagnie già oggi esistenti ma soprattutto in riferimento a quelle di futura istituzione, così che possano dotarsi di tutti gli strumenti necessari per operare meglio negli anni del 2000, così come noi vogliamo. L'altro compito importante attribuito alle compagnie barracellari è quello della lotta contro gli incendi, sia sotto l'aspetto della prevenzione, sia, come si è verificato negli anni passati, sotto quello della repressione. Naturalmente anche in questo caso occorre dare mezzi e strumenti utili e necessari allo scopo. Viste poi le nuove e molte funzioni assegnate dalla nuova normativa occorre dare grande importanza alla formazione professionale; preparare i barracelli attuali, ma anche quelli futuri; in modo particolare sono necessari corsi di formazione per gli attuali barracelli al fine di migliorare la loro preparazione, la loro conoscenza delle leggi e dei regolamenti, l'addestramento vero e proprio sul tipo di intervento, sull'uso delle armi, sulla difesa fisica del singolo ma anche dei gruppi, sull'ammoderna-

mento dell'organizzazione e degli strumenti necessari perché la loro attività nel futuro sia una vera e propria professione. Ed infine concordo sul giudizio espresso dai colleghi che mi hanno preceduto, e dagli Assessori, sul valore della norma, sull'importanza della funzione svolta dalle compagnie barracellari nella nostra Isola. E' vero, siamo arrivati tardi, ma meglio tardi che mai. Grazie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

PES, Segretario:

Art. 2

Funzioni ordinarie delle compagnie barracellari

Le funzioni attribuite alle compagnie barracellari sono le seguenti:

1) salvaguardare le proprietà affidate loro in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dalla presente legge;

2) collaborare, su loro richiesta, con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di:

a) protezione civile;

b) prevenzione e repressione dell'abigeato;

c) prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali;

3) collaborare, con gli organi statali e regionali istituzionalmente preposti, alle attività di vigilanza a tutela nell'ambito delle seguenti materie:

– salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;

– salvaguardia del patrimonio idrico, con

particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;

– tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;

– caccia e pesca;

– prevenzione e repressione degli incendi;

4) salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'ente comune di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana, nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione.

Le forme di collaborazione con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda vengono stabilite con decreto interassessoriale dagli Assessori regionali competenti in materia di polizia locale e di difesa dell'ambiente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

PES, Segretario:

Art. 3

Competenza territoriale delle compagnie barracellari

Le compagnie barracellari espletano le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del comune di appartenenza.

Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte dalle compagnie barracellari esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, nonché nei casi di cui ai successivi articoli 5, 10 e 30.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

PES, Segretario:

Art. 4

Assicurazione e custodia dei beni

Per i beni indicati nell'articolo 35 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, i proprietari hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla compagnia barracellare che, a norma dell'articolo 2 della presente legge, deve assicurarne la vigilanza e la custodia.

A tal fine gli interessati sono tenuti a denunciare, con le modalità da indicarsi nel regolamento barracellare comunale, la proprietà dei predetti beni, provvedendovi, in difetto, d'ufficio, la compagnia.

Contro l'accertamento d'ufficio è ammesso ricorso alla Giunta comunale del comune di appartenenza della compagnia.

Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.

L'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, si applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, nonché nei confronti di coloro i quali dispongono in regime di concessione di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'articolo 2, primo comma, della presente legge.

Gli altri beni, pubblici e privati, non ricompresi nelle disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo, potranno essere affidati in custodia alle compagnie barracellari con le modalità e le procedure stabilite nel regolamento barracellare comunale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

PES, *Segretario*:

Art. 5

Altre attività delle compagnie barracellari

I componenti delle compagnie barracellari, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate ai sensi della presente legge, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di polizia dello Stato quando ne sia stata fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.

Nell'esercizio di tali attività gli addetti al servizio barracellare dipendono operativamente dall'autorità che ha richiesto la loro utilizzazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

PES, *Segretario*:

Art. 6

Poteri di accertamento

Nelle materie di competenza della Regione Sarda, indicate al precedente articolo 2, il capitano e gli ufficiali delle compagnie barracellari possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni debbono esser muniti di un apposito documento, rilasciato dal sindaco del comune di appartenenza dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.

I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

PES, *Segretario*:

Art. 7

Modalità di accertamento delle violazioni

Le violazioni di cui al precedente articolo 3 sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:

a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché la compagnia di appartenenza;

c) le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;

d) l'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;

f) l'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;

g) l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente all'atto della contestazione;

h) l'individuazione dell'ente o dell'organo

al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

i) la firma del verbalizzante.

Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata, personalmente dall'accertante o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

Alle successive fasi del procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

PES, Segretario:

Art. 8

Composizione ed ordinamento delle compagnie barracellari

La costituzione delle compagnie barracellari ed il reclutamento dei loro componenti avvengono secondo le modalità stabilite dai seguenti articoli e nel rispetto del principio del volontariato.

Ogni compagnia è composta dal capitano, che la rappresenta e ne assume la responsabilità, da uno o più ufficiali e da un numero di graduati e di barracelli necessari per l'assolvimento dei compiti ad essa istituzionalmente affidati ai sensi della presente legge.

Il numero complessivo dei componenti la compagnia barracellare nonché il numero degli ufficiali e dei graduati verrà determinato con

deliberazione del consiglio comunale in rapporto all'estensione ed alla morfologia del territorio su cui opera la compagnia, nonché delle caratteristiche socio-economiche della comunità locale.

In ogni caso la dotazione organica complessiva dei barracelli per ogni comune, non può essere inferiore alle dieci unità.

Con la deliberazione di cui al terzo comma la compagnia può essere articolata in distaccamenti distribuiti nel territorio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

PES, Segretario:

Art. 9

Competenza territoriale e durata delle compagnie barracellari

Le compagnie barracellari sono costituite su base territoriale comunale.

Le compagnie barracellari sono costituite nel periodo compreso fra il 1° ottobre ed il 31 dicembre, durano in carica tre anni e si intendono rinnovate automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del comune.

In ogni caso, su concorde volontà espressa dal comune e dalla compagnia, può essere prorogato l'incarico fino alla immissione in servizio della nuova compagnia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

PES, *Segretario*:

Art. 10

Forme di collaborazione fra i comuni

Al fine di una migliore realizzazione di particolari compiti connessi all'attività barracellare e per l'effettuazione di interventi che interessino congiuntamente il territorio e la popolazione di più comuni, possono essere costituite tra questi, volontariamente, apposite forme di intesa, da realizzarsi con convenzione deliberata dai consigli comunali interessati sentito il parere dei comandanti delle compagnie interessate.

Qualora gli addetti al servizio barracellare operino, sulla base delle intese di cui sopra, nel territorio di un comune diverso da quello di appartenenza, sono responsabili del loro operato nei confronti del sindaco di tale comune.

Delle intese di cui sopra è data comunicazione alle autorità locali di pubblica sicurezza.

Gli enti interessati possono prevedere nella convenzione rimborsi e compensazioni reciproche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

PES, *Segretario*:

Art. 11

Requisiti per la nomina a componente delle compagnie barracellari

Per poter essere ammessi a far parte delle compagnie barracellari è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

d) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;

e) assolvimento della scuola dell'obbligo o, in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;

f) idoneità fisica;

g) potersi validamente obbligare.

La dimostrazione di cui alla precedente lettera e) è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla presenza del legale rappresentante dell'ente di appartenenza e del segretario, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina. Si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) qualora l'interessato abbia già fatto parte della compagnia barracellare per un periodo non inferiore a 3 anni, se proposto per la nomina a barracello e non inferiore a 5 anni, se proposto per la nomina a capitano.

Oltre ai requisiti di cui al primo comma del presente articolo, nel regolamento comunale potranno essere prescritti altri particolari requisiti, avuto riguardo alle peculiarità ed alle caratteristiche delle attività e dei settori d'intervento affidati alla compagnia.

Non possono far parte delle compagnie barracellari coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.

La carica di componente delle compagnie barracellari è incompatibile con quella di componente del consiglio comunale del comune cui la compagnia appartiene.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

PES, *Segretario*:

Art. 12

Modalità di costituzione della compagnia
barracellare

In fase di prima costituzione della compagnia barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il consiglio comunale provvede a designare il nominativo del capitano.

La nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il sindaco del comune di appartenenza della compagnia provvede alla nomina del capitano il quale dovrà prestare giuramento di fronte al pretore competente per territorio, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nei trenta giorni successivi alla nomina, la giunta comunale predispone, d'intesa con il capitano, l'elenco dei componenti la compagnia barracellare e lo sottopone all'approvazione del consiglio che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti indicati al precedente articolo 11, ne delibera la costituzione.

Il sindaco dovrà informare la popolazione con adeguate forme di pubblicità, dell'avvenuta costituzione della compagnia barracellare.

Gli ufficiali ed i graduati, nel numero indicato dalla deliberazione del consiglio comunale di cui al precedente articolo 8, sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la compagnia, per l'occasione presieduta dal sindaco con l'assistenza del segretario che redigerà il verbale.

Nel caso in cui la compagnia venga riconfermata per il successivo triennio secondo le modalità stabilite al precedente articolo 9, il consiglio comunale dovrà provvedere a designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

PES, *Segretario*:

Art. 13

Immissione in servizio

L'effettiva immissione in servizio dei componenti la compagnia barracellare è subordinata all'attribuzione, da parte del prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto.

Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, il tipo di armi che i componenti delle compagnie barracellari sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.

Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la compagnia barracellare deve prestare giuramento, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al sindaco, il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.

Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.

Ogni componente la compagnia riceverà una patente vidimata dal sindaco, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto

dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso.

I componenti delle compagnie barracellari deceduti, dimissionari od esclusi ai sensi del successivo articolo 23, possono essere sostituiti nei modi e con le procedure giuramento, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al sindaco, il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.

Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.

Ogni componente la compagnia riceverà una patente vidimata dal sindaco, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso.

I componenti delle compagnie barracellari deceduti, dimissionari od esclusi ai sensi del successivo articolo 23, possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicati dalla presente legge e durano in carica fino al completamento del triennio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

PES, Segretario:

Art. 14

Comandante della compagnia

Alla compagnia barracellare è preposto il capitano, che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio barracellare.

In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il capitano è sostituito dall'ufficiale più anziano.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

PES, Segretario:

Art. 15

Requisiti ed attribuzioni del capitano della compagnia barracellare

Oltre a quelli previsti al precedente articolo 11, per essere nominato capitano della compagnia barracellare sono necessari i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il 25° anno di età;
- b) aver fatto parte di una compagnia barracellare per almeno cinque anni;
- c) possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la compagnia barracellare è chiamata ad operare.

Si potrà prescindere dal requisito di cui al punto b) per chi abbia prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di sottufficiale o ufficiale nei corpi della Polizia di Stato, delle Guardie di finanza o nell'Arma dei carabinieri.

Si potrà altresì prescindere dal medesimo requisito, qualora nel comune non operi una compagnia barracellare da oltre dieci anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

PES, Segretario:

Art. 16

Nomina e funzioni del segretario

Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili la compagnia barracellare si avvale di un segretario, nominato dalla giunta comunale su conforme deliberazione della compagnia, e scelto fra i componenti in possesso del diploma di scuola media superiore.

Qualora nessuno dei componenti della compagnia barracellare fosse in possesso del requisito richiesto, il segretario può essere designato fra persone esterne.

Al segretario, che assiste alle riunioni della compagnia redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.

Ad esso può inoltre essere affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute riferite all'ordinaria amministrazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento barracellare comunale.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il segretario può essere coadiuvato da uno o più barracelli, appositamente designati dalla compagnia.

La misura del compenso spettante al segretario è determinata nel provvedimento di nomina e dovrà essere commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate ed agli utili effettivamente ricavati dalla compagnia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

PES, Segretario:

Art. 17

Contabilità e amministrazione

La gestione finanziaria della compagnia barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della compagnia.

La gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei registri contabili indicati nel regolamento barracellare.

Le entrate delle compagnie barracellari sono costituite:

- 1) dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
- 2) dai diritti di assicurazione di cui al successivo articolo 20;
- 3) dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli articoli 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403;
- 4) dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
- 5) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.

Le funzioni di tesoreria della compagnia sono svolte dall'istituto di credito cui compete la gestione della tesoreria dell'ente di appartenenza.

Le riscossioni ed i pagamenti sono disposti con reversali e speciali mandati a firma congiunta del capitano e del segretario della compagnia.

Al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno la compagnia è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate rimosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo cassa finale.

Copia dei rendiconti deve essere trasmessa, a cura dei comuni interessati, all'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale.

Il sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della compa-

gnia barracellare; a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

PES, *Segretario:*

Art. 18

Ripartizione degli utili

Le modalità di ripartizione degli utili, da stabilirsi nel regolamento barracellare comunale, devono tener conto dell'ufficio ricoperto da ciascun componente in seno alla compagnia e della annessa responsabilità, nonché della quantità e qualità del servizio prestato.

Al componente la compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio, non compete alcuna quota degli utili.

Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili tra i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui al successivo articolo 19, prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla compagnia e approvati dalla giunta comunale.

Sono ammesse, sul predetto fondo, esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della compagnia, nella misura non eccedente il 30 per cento della dotazione.

Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili, si dovranno - nell'ordine - liquidare:

- 1) gli emolumenti dovuti al segretario;
- 2) le spese per liti, perizie, di amministrazione;
- 3) tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare.

Sul fondo destinato alle spese di funzionamento sono ammessi prelievi parziali a titolo di acconto secondo le modalità stabilite nel regolamento barracellare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

PES, *Segretario:*

Art. 19

Responsabilità della compagnia

La responsabilità della compagnia barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame, purché tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.

La compagnia barracellare non risponde dei furti e dei danni ai beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori; negli altri casi la compagnia risponde dei furti e dei danni, salva l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

Delle obbligazioni verso gli assicurati la compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fornite, e costituito dal 70 per cento delle corrispondenti entrate.

Il rimanente 30 per cento, unitamente alle entrate di cui ai punti 3 e 4 del terzo comma del precedente articolo 17, costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della compagnia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

PES, Segretario:

Art. 20

Tariffe e indennità

Sulla base delle modalità stabilite nel regolamento barracellare comunale, il consiglio comunale fissa ogni tre anni – sentito il comitato comprensoriale agricolo di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19 – le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla compagnia, nonché le indennità per il risarcimento dei danni.

Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'articolo 48 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

PES, Segretario:

Art. 21

Periti e arbitro

Nel contratto di assicurazione e custodia è previsto di far ricorso a degli esperti, uno per parte, per la perizia e valutazione dei danni ai beni assicurati. La concorde valutazione da parte degli esperti definisce l'entità del danno.

Per l'ipotesi di non accordo, può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro.

L'arbitro è nominato, su proposta della

giunta, dal consiglio comunale, dura in carica per la durata della compagnia e può essere riconfermato.

Per poter essere nominati arbitri occorre:

a) possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale;

b) avere la residenza e l'effettiva dimora nel comune in cui opera la compagnia;

c) essere persona capace di assolvere degnamente alla funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.

Nella definizione delle controversie l'arbitro è assistito e coadiuvato da due periti, rispettivamente indicati dalle parti.

Le spese ed i relativi compensi sono determinati nel regolamento barracellare comunale e gravano in misura uguale sulle parti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

PES, Segretario:

Art. 22

Controversie

Le controversie fra il segretario e la compagnia e fra i componenti la compagnia per la ripartizione degli utili, possono essere risolte in via amministrativa dal sindaco.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

PES, Segretario:

Art. 23

Infrazioni e sanzioni disciplinari

I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) la sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della compagnia;
- d) l'esclusione dalla compagnia.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni.

La sanzione pecuniaria, il cui importo è fissato nel regolamento barracellare comunale, è inflitta dal capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso.

La sospensione è proposta con richiesta motivata dal capitano e deliberata dalla giunta comunale sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità ovvero, per denigrazione dei superiori, per l'uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

L'esclusione è inflitta per grave abuso d'autorità, per illecito uso o distrazione di somme della compagnia, per gravi atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d'ufficio, per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno.

Il provvedimento di esclusione è adottato dalla giunta comunale su proposta motivata del capitano, dopo aver sentito l'interessato sempreché questi ne abbia fatto richiesta.

L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui

alla lettera b) del primo comma del presente articolo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla giunta comunale che decide entro i successivi sessanta giorni dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al consiglio comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

PES, *Segretario:*

Art. 24

Sospensione cautelare

I componenti delle compagnie barracellari sottoposti a procedimento penale possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della giunta comunale e revocati se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna.

Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di cattura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

PES, *Segretario:*

Art. 25

Procedimento disciplinare per il capitano

Il capitano che commetta le infrazioni di cui al precedente articolo 23, può essere sospeso e, nei casi più gravi, revocato con deliberazione del consiglio comunale, sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

La sospensione e la revoca opera con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli.

In caso di inerzia dell'amministrazione competente, si provvede ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

PES, Segretario:

Art. 26

Scioglimento delle compagnie barracellari

Lo scioglimento delle compagnie barracellari è decretato dal consiglio comunale, e in caso di inerzia ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, qualora ricorrano motivi di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento della compagnia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

PES, Segretario:

Art. 27

Regolamento barracellare

I comuni, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adottano il regolamento del servizio barracellare che, in particolare, deve contenere disposizioni riguardanti:

- l'organizzazione ed il funzionamento della compagnia, da articolare in unità operative di base, tenuto conto dell'entità e complessità dei compiti da svolgere, al fine di assicurare l'efficienza ed efficacia del servizio;

- la sede legale della compagnia;

- le modalità e procedure per il reclutamento volontario dei barracelli, tenuto conto per quanto possibile delle consuetudini locali;

- i criteri di preferenza alla nomina, che devono privilegiare, laddove possibile, i proprietari dei beni oggetto di tutela da parte della compagnia e tener conto del lodevole servizio prestato in precedenti compagnie e dell'attitudine e capacità degli interessati ad assolvere i compiti da svolgere;

- tempi, formalità, modalità, procedure e contenuto dei contratti di assicurazione obbligatoria e facoltativa;

- l'entità delle tariffe di cui al precedente articolo 20;

- tutte le disposizioni di ordine organizzativo ritenute necessarie per il regolare funzionamento della compagnia.

Ai regolamenti barracellari si applicano le norme previste per i regolamenti comunali ed il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

Copia di essi, delle loro modifiche ed integrazioni nonché copia degli atti relativi alla nomina del capitano, alla costituzione e modificazione della compagnia barracellare, sono trasmessi all'Assessore regionale competente in materia di polizia locale entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono divenuti esecutivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

PES, *Segretario*:

Art. 28

Contributi

Allo scopo di favorire la costituzione ed il mantenimento delle compagnie barracellari in Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

1) assumere a proprio carico, mediante rimborso dei relativi premi, gli oneri per l'assicurazione dei componenti le compagnie contro gli infortuni subiti nell'esercizio delle funzioni barracellari;

2) concedere a favore delle compagnie barracellari contributi annui per spese generali in misura non superiore a lire 5.000.000 per compagnia, nonché contributi annui per l'equipaggiamento in misura non superiore a lire 300.000 per componente e fino ad un massimo di lire 30.000.000 per compagnia;

3) concedere ai comuni, ove esistano compagnie regolarmente costituite e funzionanti, contributi annui, fino ad un massimo di lire 10.000.000 per la dotazione delle compagnie barracellari di adeguati mezzi di trasporto e attrezzature per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

I contributi di cui sopra sono erogati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale ed avvenuta immissione in servizio della compagnia e, successivamente, alla scadenza di ogni anno, a seguito di regolare istanza corredata, per il primo anno della certificazione del sindaco di avvenuta immissione in servizio della compagnia e, per i successivi della dichiarazione del sindaco di regolare funzionamento della compagnia, nonché dell'avvenuta presentazione dei rendiconti debitamente deliberati e approvati, relativi ai due semestri precedenti.

Nella determinazione del contributo non si computano i componenti la compagnia esclusi o revocati ai sensi della presente legge salvo che essi non siano stati regolarmente sostituiti.

Parimenti non competono i contributi di cui al presente articolo alla compagnia, che, nell'anno cui si riferisce il contributo, sia stata oggetto di provvedimento di scioglimento ai sensi dell'articolo 26 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

PES, *Segretario*:

Art. 29

Premi

Alle compagnie barracellari regolarmente costituite e funzionanti che si sono particolarmente distinte nell'espletamento delle proprie attività istituzionali con operazioni di eccezionale pericolosità e di rilevante valore sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere premi annui in rapporto all'entità e qualità dei risultati conseguiti.

I premi sono concessi alla fine di ciascun esercizio finanziario con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle condizioni dei luoghi in cui operano le compagnie e dei rapporti informativi sull'attività svolta, resi dall'autorità comunale, forestale e di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

PES, Segretario:

Art. 30

Servizio antincendio

Per l'organizzazione del servizio antincendio nelle campagne i comuni, i loro consorzi, le comunità montane si avvalgono principalmente, nell'ambito dei rispettivi territori, con le forme e secondo le modalità previste nel decreto interassessoriale di cui all'articolo 2 della presente legge, delle compagnie barracellari ivi costituite ed operanti, coordinandone l'attività con le squadre volontarie antincendio operanti nel territorio.

Per lo svolgimento di tale attività, le compagnie barracellari potranno beneficiare dei finanziamenti erogati dalla Regione ai rispettivi enti di appartenenza, in base alla legge regionale 18 maggio 1982, n. 11 e potranno utilizzare – in base ad accordi con gli enti proprietari – le attrezzature, i mezzi ed i materiali di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 della citata legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

PES, Segretario:

Art. 31

Riconoscimento del servizio barracellare

L'aver prestato lodevole servizio per almeno tre anni in una compagnia barracellare costituisce, a parità di merito, titolo di preferenza nella formazione della graduatoria di concorso a posti banditi dall'Amministrazione regionale ed è valutabile, per qualifiche che comportino mansioni analoghe od equiparate a quelle svolte dai barracelli, quale titolo di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, in ragione di

un anno per ogni triennio di effettivo servizio barracellare.

Ai medesimi fini, i comuni e le comunità montane possono prevedere, nei rispettivi regolamenti, analoghe disposizioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

PES, Segretario:

Art. 32

Formazione professionale

L'Amministrazione regionale promuove ed incentiva, in collaborazione con le amministrazioni provinciali, la formazione di base, l'aggiornamento e l'addestramento professionale dei componenti delle compagnie barracellari con l'organizzazione e l'attuazione di appositi corsi finalizzati, nell'ambito dei piani di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

PES, Segretario:

Art. 33

Sovrintendenza e coordinamento

L'Assessore competente in materia di polizia locale convoca ogni 3 anni, una conferenza regionale allo scopo di verificare lo stato ed i problemi di applicazione della presente legge, l'attività delle compagnie barracellari e le diver-

se questioni relative al funzionamento ed al coordinamento.

Alla conferenza partecipano i comandanti delle compagnie barracellari, i rappresentanti degli enti di appartenenza, dell'ANCI, della UPI, dell'UNCCEM, delle Prefetture e degli Assessorati regionali competenti in materia di difesa dell'ambiente e di agricoltura e foreste.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

PES, Segretario:

Art. 34

Contributi diversi da quelli regionali

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad accettare eventuali erogazioni effettuate dallo Stato, da enti pubblici e privati, da banche, da associazioni o da privati cittadini, a favore della Regione per le attività svolte dalle compagnie barracellari.

In corrispondenza con gli accertamenti effettuati in entrata di detti contributi, sono autorizzate le iscrizioni in aumento allo stanziamento previsto per le spese generali e d'equipaggiamento di cui all'articolo 28, primo comma, punto 2), della presente legge.

A tali iscrizioni si provvede con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, da registrarsi alla Corte dei Conti, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di polizia locale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

PES, Segretario:

Art. 35

Norma finanziaria

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Capitolo 34401 - (Nuova istituzione) - cat. 3.4.0.

Contributi dello Stato, di amministrazioni locali, di enti pubblici e privati, di banche, di associazioni o di privati cittadini per favorire il funzionamento delle compagnie barracellari in Sardegna (art. 34 della presente legge)

p.m.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

04 -ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

In diminuzione

Capitolo 04011 - (Denominazione variata)

Contributi annui alle compagnie barracellari per spese generali e d'equipaggiamento (artt. 28, primo comma punto 2), e 34 della presente legge)

lire 1.000.000.000

In aumento

Capitolo 04012 - (Nuova istituzione) - Cat. Progr. 04.03 - 1.1. 1.6.2.2.04.03 - (08.02)

Premi annui a favore delle compagnie barracellari che si sono particolarmente distinte nell'espletamento delle proprie attività istituzionali (art. 29 della presente legge)

lire 1.000.000.000

Capitolo 04015 - (Nuova istituzione) - Cat. Progr. 04.03 - 1.1.1.5.2.2.04.03 - (08.02)

Contributi ai comuni per l'acquisto di mez-

zi di trasporto e attrezzature da destinare alle compagnie barracellari (art. 28, primo comma, punto 3) della presente legge)

p.m.

05 - DIFESA DELL'AMBIENTE

Capitolo 04010 - (Denominazione variata)

Oneri assunti a proprio carico dall'Amministrazione regionale per l'assicurazione contro infortuni subiti nell'esercizio delle funzioni dai componenti le compagnie barracellari (art. 28, primo comma, punto 1 della presente legge).

Capitolo 05041 - (Denominazione variata)

Finanziamenti ai comuni, ai loro consorzi, alle comunità montane ed ai comprensori per l'attuazione del servizio antincendi nelle campagne, anche tramite l'apporto delle compagnie barracellari (L.R. 18 maggio 1982, n. 11; art. 1 della L.R. 17 ottobre 1985, n. 24 e art. 30 della presente legge).

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in lire 3.060.000.000 per l'anno finanziario 1987, e in lire 6.000.000.000 per gli anni futuri fanno carico ai capitoli 04010, 04011, 04012 e 04015 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Alla maggiore spesa di lire 2.940.000.000, a partire dall'anno finanziario 1988, si fa fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

Il capitolo 04011 è inserito nell'elenco n. 3 annesso alla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1987.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Barranu - Cogodi - Merella

L'articolo 35 è sostituito dal seguente:

" Art. 35

Norma finanziaria

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 34401 - (nuova istituzione) - Cat. 3.4.0.

Contributi dello Stato, di amministrazioni locali, di enti pubblici e privati, di banche, di associazioni o di privati cittadini per favorire il funzionamento delle compagnie barracellari in Sardegna (art. 34 della presente legge)

p.m.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

04 - ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

In diminuzione

Cap. 04011 - (Denominazione variata)

Contributi annui alle compagnie barracellari per spese generali e d'equipaggiamento (artt. 28, primo comma punto 2), e 34 della presente legge)

lire 1.000.000.000

In aumento

Cap. 04010 - (Denominazione variata)

Oneri assunti a proprio carico dall'Amministrazione regionale per l'assicurazione contro infortuni subiti nell'esercizio delle funzioni dai componenti le compagnie barracellari (art. 28, primo comma, punto 1 della presente legge).

Cap. 04012 - (Nuova istituzione) - Cat. Progr. 04.03 - 1.1.1.6.2.2.04.03 - (08.02)

Premi annui a favore delle compagnie barracellari che si sono particolarmente distinte nell'espletamento delle proprie attività istituzionali (art. 29 della presente legge)

lire 1.000.000.000

Capitolo 04015 - (Nuova istituzione) - Cat. Progr. 04.03 - 1.1.1.5.2.2.04.03 - (08.02)

Contributi ai comuni per l'acquisto di mezzi di trasporto e attrezzature da destinare alle compagnie barracellari (art. 28, primo comma, punto 3 della presente legge)

p.m.

Capitolo 04015/01 - (Nuova istituzione) - Cat. Progr. 04.03 - 1.1.1.4.2.2.04.03 - (08.02)

Spese per l'organizzazione della Conferenza regionale sull'attività delle compagnie barracellari (art. 33 della presente legge)

p.m.

05 - DIFESA DELL'AMBIENTE

Capitolo 05041 - (Denominazione variata)

Finanziamenti ai comuni, ai loro consorzi, alle comunità montane ed ai comprensori per l'attuazione del servizio antincendi nelle campagne, anche tramite l'apporto delle compagnie barracellari (L.R. 18 maggio 1982, n. 11; art. 1 della L.R. 17 ottobre 1985, n. 24 e art. 30 della presente legge).

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in lire 3.190.000.000 per l'anno finanziario 1988, e in lire 6.000.000.000 per gli anni successivi fanno carico ai capitoli 04010, 04011, 04012, 04015, 04015/01 e 05041 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Alla maggiore spesa di lire 2.810.000.000, a partire dall'anno finanziario 1989, si fa fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

Il capitolo 04011 è inserito nell'elenco n. 3 annesso alla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988". (2)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 2, sostitutivo totale. Chi

lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

PES, *Segretario*:

Art. 36

Norme transitorie e finali

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono ad adottare il regolamento barracellare di rispettiva competenza, alla nomina del capitano ed alla costituzione della compagnia barracellare, in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 9.

Qualora intervenga in data compresa tra gennaio e settembre la scadenza del primo triennio è prorogata al primo ottobre successivo.

Fino alla scadenza del termine di cui al primo comma, le compagnie barracellari operano secondo le disposizioni dei cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403.

La legge regionale 23 gennaio 1969, n. 4, concernente "Provvidenze per favorire il funzionamento e lo sviluppo delle compagnie barracellari in Sardegna" è abrogata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S. d'Az.). Molto brevemente, signor Presidente, onorevoli colleghi, per dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito Sardo d'Azione al disegno di legge in discussione. Permangono alcune preoccupazioni, che peraltro sono forse sfuggite a tutti, relative al fatto che noi richiamiamo ed applichiamo ancora una volta, disposizioni di legge che risalgono al 1898. Sono, si badi bene, quelle disposizioni di legge, ancora vigenti esclusivamente in Sardegna, che riguardano la repressione dell'abigeato e che sono state oggetto, ripetutamente, di ricorsi (peraltro respinti) alla Corte costitu-

zionale perché ne venisse dichiarata l'incostituzionalità. Il problema non è di poco conto, anche in base all'articolazione che si è voluta dare a questa normativa in discussione. Chi è pratico delle campagne e delle preture dei paesi, delle preture minori, sa benissimo come ancora oggi i pastori e gli allevatori siano continuamente tartassati da decreti penali o di rinvii a giudizio, davanti alle preture, per violazione delle norme sull'abigeato; a mio parere molto spesso erroneamente perché le uniche due infrazioni che vengono contestate potrebbero non essere più tali. Infatti una è la mancata esibizione dei bollettini; cioè ancora si pretende che i pastori, che seguono e custodiscono le greggi, portino con sé i bollettini di ciascun capo. Sarebbero quindi centinaia di bollettini nonostante che gran parte dei Comuni stia informatizzando l'anagrafe del bestiame per cui, in un solo documento amministrativo, vengono riportate tutte le variazioni alla proprietà. Però, il fatto di non esibire questi documenti su richiesta dei carabinieri, che normalmente svolgono questo tipo di controllo, determina il rinvio a giudizio e la condanna a 30, 50, 60 mila lire di ammenda da parte del pretore.

L'altro tipo di violazione che viene ugualmente contestato è quello della mancata marchiatura del bestiame. Anche a questo riguardo le cose sono cambiate; non si fanno più i raduni per la marchiatura, i Comuni e la stessa Regione non la richiedono più, la stessa marchiatura padronale viene fatta con sistemi diversi soprattutto quando si tratta di bestiame selezionato che viene venduto attraverso le organizzazioni e le associazioni degli allevatori. Questi nuovi segni di riconoscimento, però, non sono considerati come marchio padronale e, quindi, ancora una volta intervengono i carabinieri che anche in questo caso non risparmiano le multe ai nostri pastori e allevatori.

Si badi bene che, con il nuovo codice, l'abigeato, cioè il furto di bestiame, è punito come reato a sé stante; quindi l'unica norma di carattere speciale che determina questo tipo di interventi, ancora vigente, è quella del 1898. Ebbene, noi in questo provvedimento introduciamo due elementi che, a mio parere, vanno valutati seriamente e che dovrebbero indurre l'Esecuti-

vo a studiare e a predisporre altri interventi normativi. Mi riferisco, prima di tutto, all'articolo 2 dove abbiamo previsto che i barracelli collaborino, su richiesta, con le autorità istituzionalmente preposte alla prevenzione e alla repressione dell'abigeato. Però, nel momento in cui i carabinieri richiedono l'intervento della compagnia barracellare per compiere degli accertamenti o degli interventi di repressione e prevenzione dell'abigeato, i barracelli assumono una funzione non più di tutela degli allevatori - come noi vogliamo - ma di ufficiali di polizia giudiziaria che attuano norme repressive, a mio avviso, nei confronti dei nostri allevatori. Lo stesso ruolo i barracelli "lo vestono" nel momento in cui gli assegniamo il compito di accertare violazioni da cui discende il dovere di notificare verbali e di trasmetterli all'autorità competente. Rimane fermo invece il potere di imporre sanzioni amministrative che trae origine, esclusivamente, da norme di legge di emanazione regionale.

Questi pochi elementi che ho segnalato io penso che possano e debbano essere oggetto di ulteriore attenta valutazione da parte del Consiglio ma, soprattutto, da parte dell'Esecutivo.

La Giunta, per esempio, potrebbe predisporre un testo di legge di iniziativa consiliare per abrogare il provvedimento del 1898; così come occorrerà intervenire presso i Comuni per abolire gli uffici abigeato, con le relative competenze, in quanto espressione di istituti da molto tempo superati.

Occorre certamente rivedere le competenze delle compagnie barracellari, ma, soprattutto, quelle che sono e debbono essere le competenze della Regione nel disciplinare una materia che non può essere ancora regolamentata - lo ripeto - da una legge del 1898, che non possiamo consentire che venga ulteriormente applicata in Sardegna.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le richieste di parlare su questo articolo sono numerose; data l'ora, sono le 20 e 50, io credo sia saggio rinviare la discussione dell'articolato in esame a domani mattina e, adesso, procedere alla votazione dei cinque disegni di legge che il

Consiglio ha già esaminato.

Analogo rinvio proporrei per la richiesta di chiarimenti, avanzata nei confronti della Giunta regionale, da parte dell'onorevole Floris ed altri colleghi del Gruppo della Democrazia Cristiana in ordine alle procedure ed ai rapporti intercorsi tra la Giunta regionale ed il Governo in sede di controllo della legge finanziaria e del bilancio regionale per il 1988. L'onorevole Saba invece, in particolare, ha chiesto chiarimenti circa la promulgazione dei due provvedimenti e sull'approvazione, sempre da parte della Giunta, di un disegno di legge modificativo delle leggi approvate dal Consiglio regionale. La Giunta, attraverso l'onorevole Muledda, aveva dichiarato la disponibilità a rispondere rapidamente; la Presidenza si era impegnata a dare la parola alla Giunta a conclusione di questa seduta pomeridiana. Ritengo comunque opportuno, data l'ora, spostare queste comunicazioni alla fine della seduta antimeridiana di domani.

Riapprovazione delle leggi regionali rinviate numero CCXXXIV, CCXXXIII, CCXXXVII, CCXXXVIII, CCXXXIX.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle leggi regionali rinviate numero CCXXXIV, CCXXXIII, CCXXXVII, CCXXXVIII, CCXXXIX.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Baghino. Su che cosa intende intervenire onorevole Baghino?

BAGHINO (D.C.). Signor Presidente, brevissimamente, vorrei svolgere alcune considerazioni sulla votazione delle leggi rinviate.

PRESIDENTE. E' quindi una dichiarazione di voto? Su quale legge?

BAGHINO (D.C.). Su tutte le leggi rinviate.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, io le debbo ricordare che ai sensi dell'articolo 93, secondo comma, del Regolamento, essendo già

stata indetta la votazione a scrutinio segreto, se lei farà dichiarazioni di voto si precluderà la partecipazione alla votazione.

BAGHINO (D.C.). Va bene Presidente. La prima Commissione come tutti sanno, e sarò brevissimo, è Commissione autonomia, ordinamento regionale ed enti locali; dovrebbe curare, come suo compito istituzionale, i rapporti Stato-Regione e controllare la legittimità delle leggi. Signor Presidente, in questa legislatura, troppe leggi rinviate sono state riportate in Aula dopo una semplice modifica dell'articolo finanziario ma senza entrare nel merito, anche quando i rilievi del Governo riguardavano la sostanza della legge. Perché? Solo perché la prima Commissione non ha ritenuto, e non so il perché, di rimettere la legge alle Commissioni competenti. Perché questa decisione? Non esiste, oltretutto, nessun articolo del Regolamento che preveda una disposizione in questo senso. L'articolo 36 infatti dice altro, e cioè che quando una Commissione ritiene che su un argomento al suo esame le competenze siano di un'altra Commissione o chiede che l'argomento venga assegnato alla Commissione competente oppure si delibera in comune se si è d'accordo. Nient'altro. Mi risulta invece - e lei che presiede la Commissione per la modifica del Regolamento deve saperlo - che questa normativa sia inclusa nel nuovo Regolamento.

Io non sto muovendo un appunto al Presidente della Commissione, ma è strano che si verifichino questi fatti che non sono assolutamente positivi per la produttività di questa Assemblea. E anche le cinque leggi ora in votazione (ecco perché, pur non essendo molto esperto di norme regolamentari, ritengo il mio intervento pertinente all'ordine del giorno), benché rinviate con osservazioni sul merito, non sono state esaminate dalle Commissioni competenti. Ricosco che questa è una prassi di questo Consiglio, la mia non vuole essere una polemica - lo ribadisco - nei confronti del presidente Pubusa, assolutamente. Altrimenti avrei detto: è un prepotente, uno che non si deve comportare in questo modo. E non arrivo neanche a citare l'esempio di Catte che ha dovuto chiamare in

Aula, per ben due volte, una legge.

Il mio intento è quello di dare un contributo, e mi rivolgo al Presidente del Consiglio perché è conosciuto come un uomo moderato e saggio (non se la prenda per la sua appartenenza al Gruppo comunista), che ha dato ampia dimostrazione di rettitudine comportamentale proprio in qualità di Presidente di questa Assemblea.

Noi rischiamo di vederci rinviare nuovamente le leggi perché la prima Commissione non è entrata nel merito ma si è espressa solo sulla legittimità del rinvio, però il Consiglio riapprova le leggi modificandone, è proprio il caso di queste cinque, alcuni articoli di natura amministrativa. Ripeto che è colpa nostra, non del presidente Pubusa, perché è una prassi, è una consuetudine (forse essere un po' attenti a queste cose sarebbe meglio), però forse sbagliamo tutti. Allora, rivolgo un appello al Presidente perché si anticipi quella che è stata la volontà unanime della Commissione per la modifica del Regolamento; un appello al Presidente del Consiglio affinché, per l'immagine e per la produttività dell'Assemblea, questa prassi venga superata. Grazie.

PRESIDENTE. Prima di procedere all'appello nominale per la votazione delle leggi il Presidente intende rispondere all'onorevole Baghino, il quale in realtà non ha fatto una dichiarazione di voto.

Onorevole Baghino, nel contenuto, non mi sembra che lei abbia fatto una dichiarazione di voto sulle leggi che il Consiglio si appresta a votare a scrutinio segreto, nonostante ciò rimane per lei preclusa la possibilità di partecipare alla votazione. Ha sollevato invece una questione che riguarda il Regolamento, sulla cui interpretazione ed applicazione la competenza, come è noto, è del Presidente dell'Assemblea.

Onorevole Baghino, lei ha sollevato un vecchio problema, un problema che ha condizionato negativamente, a mio giudizio, l'attività dell'Assemblea legislativa sarda praticamente dalla sua nascita. Infatti in assenza di una norma del Regolamento specifica, che disciplini questa

materia, tutte le leggi rinviate da quando esiste il Consiglio regionale (non è un problema di questa legislatura è prassi come lei ha correttamente detto), vanno al controllo della prima Commissione, che ha competenza in materia di ordinamento regionale, per una ragione ben precisa: perché il Governo deve, o per la verità dovrebbe, limitarsi ad un controllo di legittimità. Sappiamo bene però che, nel corso di questi circa quarant'anni di esperienza autonomistica, il controllo del Governo è diventato di altra natura.

Nel nuovo Regolamento, su cui il Consiglio ha già iniziato la discussione, noi stiamo mettendo in qualche misura ordine, stiamo cercando di rimediare a questa carenza regolamentare prevedendo che per le questioni di merito ci sia anche il parere delle Commissioni competenti per materia.

Noi prendiamo atto della sua osservazione, ma devo ricordare a lei e a tutti i colleghi, ma in particolare a lei, onorevole Baghino, che è uno sperimentato parlamentare, che allo stato attuale dobbiamo applicare il Regolamento vigente.

Procediamo ora alla votazione, in un'unica chiamata, delle leggi rinviate.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata numero CCXXXIV:

presenti	71
votanti	69
astenuti	2
maggioranza	35
favorevoli	42
contrari	27

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata nu-

mero CCXXXIII:

presenti	71
votanti	69
astenuti	2
maggioranza	35
favorevoli	36
contrari	33

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata numero CCXXXVII:

presenti	71
votanti	69
astenuti	2
maggioranza	35
favorevoli	43
contrari	26

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata numero CCXXXVIII:

presenti	71
votanti	69
astenuti	2
maggioranza	35
favorevoli	53
contrari	16

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata nu-

mero CCXXXIX:

presenti	71
votanti	69
astenuti	2
maggioranza	35
favorevoli	43
contrari	26

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Anedda - Aresti - Asara - Atzeni - Atzori V. - Barranu - Becciu - Cabras - Canalis - Carta - Casula - Catte - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Floris - Isoni - Ladu L. - Lai - Lorelli - Loretto - Mannoni - Manunza - Marracini - Meloni - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Murgia - Murru - Oggiano - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pigliaru - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Saba - Sciolla - Secci - Sechi - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru.

Si sono astenuti: il Presidente Sanna - Baghino).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio riprenderanno domani alle ore 9 e 30.

La seduta è tolta alle ore 21 e 30.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
